

XLI.

TORNATA DEL 7 MAGGIO 1872

Presidenza TORREARSA.

SOMMARIO — *Omaggio — Congedi — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione — Discorsi dei Senatori Panattoni e Poggi.*

La seduta è aperta alle ore tre.

Non è presente alcun Ministro.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Fa omaggio al Senato il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio del 1° volume dei *Documenti raccolti dall'inchiesta sulle condizioni della pesca in Italia.*

I Senatori Miniscalchi-Erizzo e Menabrea domandano un congedo, che è loro dal Senato accordato.

Seguito della discussione sul progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine del giorno, viene il seguito della discussione sul progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione.

Ha la parola il senatore Panattoni.

Senatore PANATTONI. Faccio osservare che non c'è alcun Ministro.

PRESIDENTE. Si attenderà qualche istante la venuta del signor Ministro.

(Trascorrono alcuni minuti ma nessun Ministro compare nell'Aula.)

Il signor Senatore Panattoni può incominciare a parlare. Ciò impegnerà il signor Ministro ad essere un'altra volta più puntuale.

Senatore PANATTONI. Onorevoli Colleghi.

Io mi congratulo di veder giunto avanti a Voi, ed in grazia della vostra saviezza, un progetto di legge, ove l'onorevole Guardasigilli comincia ad essere progressivo. Mi congratulo con quei Signori della Commissione, i quali, sebbene nella palestra ove fu combattuta la quistione nell'anno decorso tanto strenuamente sostenessero i pregi della Cassazione, oggi invece piegano agli accordi e vedono la necessità di trasformarla.

L'onorevole Senatore Borgatti che, con assennate e belle parole, ieri lungamente c'intrattene, ha gettato germi molto utili nella presente quistione. Se non che, pella posizione nella quale l'onorevole Borgatti trovavasi, dovè usare dei riguardi, che io rispetto.

Ma poichè noi vogliamo discutere lo schema nel quale l'avviamento al progresso incomincia, io mi auguro di aver benevolo l'istesso proponente signor Ministro; il quale, iniziando la bell'opera, non sarà sdegnoso verso chi la spinga più oltre. Anelo anche, e di gran cuore, che non mi manchi ezianodio il concorso della Commissione: perchè spero che membri così onorevoli, ed a me tanto superiori, mi aiutino a raggiungere un metodo di legalità e di giustizia che possa soddisfare agl'interessi ed ai bisogni del paese.

(A questo punto entra il Ministro Guardasigilli.)

Quindi contentatevi, Signori, dei cenni che

avrò l'onore di sottoporvi. E non mi accusate di non anticipare proposte; perchè forse le presenterò, ma quando le difficoltà saranno maturate dalla vostra discussione. Nemmeno mi accagionerete, lo spero, di avere dato dei cenni anzichè larghe dimostrazioni; imperocchè non può farmi torto la temperanza di aver messo in buona via i più valenti, senza che io mi arroghi di segnare ad essi le tracce.

Prima di tutto mi conviene rivolgermi a coloro, i quali oggi potrebbero essere animati da un lodevole sentimento d'impazienza, qualora vedessero frapporsi sterili ritardi all'approvazione di qualunque buona legge.

Io non vengo a dire, *studiamo*, a persone che stimo tanto, da credere che dello studio ne abbiano ad esuberanza. Io sottopongo alla discussione alcune idee, che per avventura sono nuove, ma che non tendono a ritardare, bensì a far cammino.

Devo anche rivolgermi, se qui pure ve ne fosse qualcuno, a coloro i quali accampano l'inopportunità dello schema di legge, riguardandolo come contrario all'interesse politico e municipale. Ad essi volgo preghiere affinché lascino siffatto partito, il quale non mi pare più del nostro tempo. È meglio che essi portino le cognizioni loro in soccorso di quella disamina di cui oggi si occupa il Senato; che discutano il progetto, e che votino contro, solo quando ad essi il progetto non piaccia.

Lascino che l'Italia non tolleri più a lungo quattro Cassazioni; e si associno ad un sistema che concilia gl'interessi tutti; migliorino il progetto, altrimenti lo rigettino.

Sarebbe ozioso ricordare al Senato quanto di dotto e di bello fu detto nelle discussioni del marzo dell'anno passato. Io forse abbasserei le ragioni anche di coloro ai quali mi avvicino. Ma una cosa ricordo, e spero non debba esservi incresciosa; essa è che, nel cozzo di tante battaglie, nello sforzo per sostenere la Cassazione in contrapposto delle Terze Istanze, gli animi comunque divisi, ma però caldi per amore della scienza e del bene pubblico, si rattennero, si ravvicinarono, enunciarono un desiderio di eclettismo e proposero un miglioramento di questo Istituto. Ma il Senato, deliberando così, disse di volere una Corte Suprema di giustizia unica per tutto il Regno.

Questa Corte Suprema di Giustizia ha essenza ed attributi, che sono abbastanza rivelati dai

vocaboli che il Senato adoperò. Ma sono questi veramente e compiutamente raggiunti dall'attuale schema di legge?

Ecco, Signori, il grave mio dubbio; e sulla via del dubbio stando sempre il vero, ecco dove io v'invito a seguirmi. E non per riguardo a me, ma per rannodarci sotto la bandiera della ragione e dell'utile pubblico. Io posso per avventura sbagliare i passi, ma è mio intendimento di conseguire la migliore amministrazione della giustizia.

Il progetto cosa dice? Ho già notato che in qualche modo esso trasforma la Corte di Cassazione. Imperocchè disegna meglio la sezione regolatrice, i suoi uffizi, e quella parte (l'ordine del giorno usò molto acconciamente l'epiteto *suprema*), quella parte suprema che deve avere la Corte. Questo io credo sia molto ben fatto; ed udirete come a tale concetto di buon grado io mi accosti.

Il progetto, dopo questa prima idea, accenna le sezioni delle quali dovrà essere composta la Corte; tutte queste sezioni concentra e riunisce in Roma, in una sola sede, in un cumulo d'uffizi e di persone..... Ciò mi sgomenta, Signori, dopo l'esperienza che abbiamo fatto di quattro Cassazioni, di cui niuna è bastata a pareggiare il compito suo, meno quella di Firenze. Ed io non posso disconoscere, oltre la spesa, quanto siavi di grave nell'accentramento, nel cumulo, nello spostamento e disappunto dei magistrati, e nel disagio e dispendio degli interessati.

Se io devo interpretare quel sentimento di scontento che, non c'illudiamo, si è manifestato davanti allo schema attuale; se io devo interpretare questo gran sintomo di scontento, esso nasce appunto dall'acconcentramento smodato, dall'allontanamento della giustizia dai giudicabili. È un mal vezzo considerare che tutto si faccia per lo Stato, o per la metonica degli *Organici*; e niente si debba fare per lo popolazioni e per i contribuenti.

Il progetto amplia la rivocazione. — Ma questo rimedio della rivocazione lo concepisco, quando vi sia qualche cosa di inopinato o di scoperto. Ora però l'ampliamento di essa rivela (e bisogna, o Signori, confessarlo quando il fatto parla da sé) che vi era qualche cosa da fare per il compimento della giustizia; e che due semplici istanze giudiziali, come le accorda l'organamento attuale, lasciavano molto a desi-

derare. Quindi, non volendosi integrare il corso della giustizia con ammettere il secondo appello, ecco che si accordano agli interessati compensi magri e straordinari. Peraltro i mezzi della buona giustizia (perdonatemi, credo di dire il vero) essi non devono ottenerli per concessione; ma spettano a loro per diritto di natura, per diritto delle genti e per l'autonomia delle ragioni private.

L'attuale schema riproduce poi la già soppressa Sezione dei ricorsi.

Io non dirò, se questo ritorno a ciò che fu condannato possa avere un'apparenza di plausibilità; ma considererò che quando davanti alla Sezione dei ricorsi dovranno venire tutte le cause, cioè, non solamente quelle nelle quali basterebbe il Cancelliere, onde vedere se concorrano le forme estrinseche, ma anche quelle ove la Sezione deve fiutare, per formarsi un preventivo criterio del ricorso, e vedere se sia plausibile o no: ne sorgerà un carico di fatiche, un dispendio di tempo, un intralciamento di funzioni colla sezione civile, un pericolo per i giudicabili. Ed anzi un altro guaio può derivarne, e nella vostra rettitudine, nella vostra saggezza, voi certamente non l'avreste gradito; imperocchè forse ne deriverà l'abitudine a tagliar corto; e crescerà una remora al rimedio dei ricorrenti; sicchè l'adito alla giustizia resterà maggiormente angustiato.

Ma veramente, o Signori, è questo ciò che voleva l'ordine del giorno del Senato del 23 marzo 1871? Per ora non mi pare. E dico per ora, inquantochè avendo esordito con rispettosa fiducia; sono lungi dal rivoarla: anzi spero di essere secondato dall'intelligenza, dal senno, dall'amor patrio e del Ministro e della Commissione.

Frattanto, il concetto della Cassazione, che avete lasciato sbocconcellare nel timore che fosse respinto per intero, voi lo vaghegiate tuttora e troppo; e dico troppo perchè io stesso lo riconosco meritevole di qualche apprezzamento. La Corte di Giustizia, che volle il Senato, io non la trovo limpida e netta. Solamente trovo che le idee abitudinarie e consuete della Cassazione sono alquanto menomate, che si comincia ad introdurre una riforma omeopatica, e si discernono meglio le attribuzioni tutelari e disciplinari della Corte Suprema. Ma dove trovasi sviluppato il concetto della giustizia per soccorrere ai giudicabili?

Signori, io fin d'ora dichiaro di non anticipare una proposta. Pure quello cui io miro, e che desidero, intendo oggi almeno accennarlo: ed imploro che non lo accogliate come una novità pericolosa, e che non sentiate brividi nella prima impressione: ma vi manteniate nel sistema del savio, che è di riflettere tre volte.

Forse può essere, che ciò che io vado a dirvi non sia tanto fuori dal vero, nè sia tanto lungi dalle vostre migliori riflessioni, da non poterlo approvare.

Dichiaro adunque che quegli uffizi supremi, per i quali era principalmente sostenuta fin qui la Cassazione, io non li rigetto; ritengo che la Corte Suprema di giustizia debba avere una Sezione centrale e regolatrice, la quale sopperisca a quegli intuiti che vi siete proposti; nè di essi ho bisogno di fare un novero, perchè ne avete formato un articolo circostanziato, e le particolarità, ove occorresse, potremo discuterle a suo tempo.

Intanto v'è una parte che, dirò così, tutela la integrità della legge; una parte che tutela l'ordine giudiziario, che guarda i confini tra i poteri, e segnatamente tra le autorità giudiziarie, una parte disciplinare e che serve a mantenere il buon regime tra i funzionari e così conferisce anche al rispetto dovuto ai magistrati: tutto questo, o Signori, io lo ascrivo alle prerogative della Corte Suprema, se non che la Commissione lo affida alle Sezioni riunite: ma io non renderei l'esercizio di tali funzioni discontinuo e variabile, come potrebbe riuscire mediante l'accozzo delle Sezioni; ed invece vorrei fosse custodito da una Sezione regolatrice e centrale della Corte Suprema di giustizia. Non ho poi bisogno di dire che questa Sezione deve certamente collocarsi nella sede del Governo: ove, posta fra i Corpi deliberanti e il Potere legislativo, sarà come il culmine dell'amministrazione della giustizia.

Per altro, il Senato volle una Corte di giustizia; ma, Signori, la Cassazione non fu mai tale. La legge che la fondò nel 1790 proclamò anzi, che tale non doveva essere.

Il Senato ha voluto qualche cosa di diverso dalla Cassazione, altrimenti l'avrebbe accettata nel 1871.

Io, o Signori, non appartenevo a Voi in quel tempo; Voi che emettete il vostro voto, lo

interpretarete, Voi lo farete valere. Frattanto rispettosamente io così lo interpreto.

Per essere Corte di giustizia, bisogna che questa Suprema magistratura cessi di essere *negativa*, come era la Cassazione: vera Corte di *velo*, Corte che infrangeva, rimandava, non giudicava.

Essa dunque deve rendere giustizia anche nell'interesse dei privati. E qui non vorrei che un ribrezzo vi corresse per le ossa, se io dico nell'interesse anche dei privati, perchè una giustizia resa teoricamente e senza badare a chi paga, io non la concepisco.

Nei ricorsi trovasi investita sempre una legge applicata.

Quindi voi non persuaderete giammai chiechessia, e credo non ne abbiate mai avuta la convinzione, che s'intenda a far dispute di sole massime in Cassazione; poichè si piglia sì il fatto dichiarato, vale a dire non si rientra nelle prove; ma un fatto giuridico vi è, e la legge la trovate incarnata in quel fatto.

Nè la Cassazione decide realmente di un principio, il quale si sublimi e si astragga; ma decide del principio frammisto al concreto delle cose reclamate dal ricorrente. Detto ciò, io, concepisco che la Suprema Corte di Cassazione dal Senato chiamata suprema Corte di Giustizia, deve avere, oltre la sezione regolatrice, altre sezioni di revisione. E dico sezioni di revisione, perchè questo è il vocabolo più lato, che abbraccia l'interesse della legge e quello delle applicazioni; che quindi giova alla legalità ed anche ai terzi giudicabili. Io non dico della Terza istanza, per non rimettervi davanti quello spettro che a taluni dispiacque, mentre altri lo caldeggiavano e lo difendevano. Ora non bisogna che si riaccenda una disputa, la quale, tornando sul terreno medesimo, faccia sorgere lo stesso antagonismo. Altronde io parlo di revisione, perchè, se voi abolite le Cassazioni nei diversi luoghi ove adesso risiedono, se voi non date la Terza istanza nel sistema antico, bisogna che almeno voi facciate qualcosa che salvi l'interesse dei contribuenti e dei giudicabili. Essi godranno sì, che la sezione regolatrice custodisca in Roma il testo della legge: ma non pagano soltanto per questo, nè ricorrono ai tribunali per uno scopo teoretico; essi cercano qualcosa per i loro interessi; e siccome pagano, hanno diritto a un facile compenso.

Questo magistero della revisione, io lo trovo

nel modo che testè ho avuto l'onore di esporre, e per cui invoco tutta la vostra benevolenza; lo trovo nella Corte Suprema unica, ma di giustizia; inquantochè amo di essere fedele al voto del Senato, il quale contempera tutti gli elementi possibili, affinché si possa associare la tutela della legge e della disciplina col servizio dei privati, ed insieme colla unità della gerarchia. Tutto ciò io lo trovo nella Corte Suprema unica, perchè per me non ne concepisco che una sola: e concordo che non era nelle Terze Istanze di forma antica; perchè avevano ragione gli oppositori di ravvisarle troppo disgregate, e prive di sindacato.

Per altro io non accetterei che una sezione della Corte di Cassazione, dopo di aver cassato, decidesse il merito. Ravviso invece logico che si trovino nella Corte Suprema, collegate colla sezione regolatrice, altre sezioni riparatrici le quali alla loro volta sono sorvegliate dalla Sezione primaria della Corte medesima. A questo punto riscontrerete, o Signori, che avendo io ammesso in un tempo la unicità, e le prerogative di Cassazione nella Corte Suprema, ed avendovi associati i mezzi riparatori della revisione, che una volta si diceva del secondo appello, o della restituzione in intero: me ne sto nel preciso terreno dell'ordine del giorno, che il Senato adottò nel 23 marzo 1871. Altronde io credo di proporre un sistema, che non si dilunghi gran fatto dagli intendimenti dell'onorevole Ministro, nè da quelli alquanto più temperati dell'Ufficio Centrale, ossia della Commissione, e che, anzi, si accosti al pubblico desiderio dei contribuenti e dei litiganti.

Io parlerò franco e parlerò positivo. Mi sono mosso dalla esperienza che ho fatta nel convivere cogli interessati, ed in questa materia, se fosse possibile ottenere un plebiscito, io lo invocherei, perchè sarei sicuro di conseguire quanto vo proponendo.

La Cassazione, mentre è molto contestata tra gl'intelligenti, non piacque nè piace punto alla gran massa dei cittadini. Essa era un trovato plausibile per quella parte che agiva come istituto regolatore; ma essa fu sempre una macchina viziosa laddove, mettendo mano nell'Amministrazione della giustizia sotto pretesto di tutelare la legge, alza la cateratta delle liti, ed inerendo ai ricorsi, fa passeggiare i litiganti, e invece di un terzo grado di giurisdizione,

manda a nuovi ed indefiniti conflitti coloro i quali cercano la decisione dei piati.

D'altra parte io non disconosco che le Terze Istanze, quali furono praticate in altri tempi, e quali si discussero, e si esemplificarono in Senato, fossero alquanto difficili a difendersi, perocchè esse avevano due difetti. Servivano unicamente al bisogno dei privati, ma in tal modo che non era conciliabile con un servizio di giustizia eguale ed uniforme.

Concepisco e desidero che il trattamento giuridico dei litiganti sia eguale ovunque; quindi non mi troverete avverso all'idea, che accanto alla libera scienza ed anche alle franche controversie della giurisprudenza siavi una osservanza giudiziale, la quale offra guarentigie a coloro che devono porre il loro patrimonio nei rischi di una lite. Ma perdonatemi, se ciò non si faceva dalle Terze Istanze, non fu davvero raggiunto mediante la Cassazione francese.

Poichè affezionati all'ideale della Cassazione, avete cominciato a fare qualche passo verso la vera Amministrazione della giustizia; bisogna badare se, dopo di aver decisa la mossa avete raggiunto la meta. Su ciò io mi permetto di grandemente dubitare. Tuttavia preferirei che la soluzione fosse decisa da voi; perchè parlando a maestri, il dubbio riverento dovrebbe bastarvi affinchè scioglieste formalmente ogni difficoltà.

Per me tutto il guaio parte da questo, che in Francia quando si fondò l'Istituto della Cassazione, si aveva bisogno di molta forza, di molta centralità. Non si avevano più organi di giustizia, perchè la rivoluzione progredendo dopo il 1789 (e qui nessuno mi creda avverso alle buone iniziative dell'89), progredi troppo, rovesciò tutto l'ordine giudiziario, e non ebbe tempo a ben rialzarlo. Rovesciò gl'Istituti di giustizia che allora esistevano, e perchè? Perchè avevano, ed è vero, un po' di colorito del vecchio regime.

Caddero i parlamenti, e fino all'anno V se non erro, non si ebbe Tribunale di 2° grado nè furono istituite le Corti. Frattanto essendo interrotta l'opera scientificamente unificatrice dei Doucau, Du Moulin, Pothier e di poch'altri, che si riportavano quasi ad un centro di legalità, alle norme del romano diritto, come doveva restare la Francia in cotanto sconvolgimento?

Ecco perchè anche i gravi e dotti giuristi

dell'Assemblea andarono d'accordo sulla Cassazione, come sopra un potere, che veniva a soccorrere in tanto disordine.

Avvertite che i piati si mandavano allora da un Tribunale all'altro per esaminare gli appelli e bisognò contentarsi di un solo appello, inquantochè mancavano i giudici più distinti. Immaginatevi in tanta mediocrità quanto fosse difficile il fare buona giustizia; ed immaginatevi i conflitti, gli antagonismi di quei piccoli Tribunali! Allora s'intende che la Cassazione fosse introdotta per moderare i guai dell'unico appello, e per introdurre anche nelle forme giudiziarie la unificazione politica; ma codesto non fu ordinamento regolare nè confacente alla buona giustizia.

A questo guaio non rimedia la Cassazione che non è magistratura giudicante, e deve soltanto vegliare per la legge e per la disciplina. Bisogna reintegrare, in modo equo e non eccessivo, il rimedio agli errori ed alle sbagliature; le quali, per smania di far presto, furono introdotte dacchè venne imposto ai litiganti di contentarsi di due sentenze contraddittorie. Bisogna badare che questo metodo non dava rejudicata, ma costituiva il conflitto. Quindi non vi fu senno, nè si rispettò l'eguaglianza delle Parti, allorchè, vietando l'appello al vincitore rimasto vinto in secondo grado, si negò il confronto delle due sentenze discordi e si abolì quel compimento che viene dalla conformità.

Per altro, senza tornare alle antiche forme della terza istanza, senza retrocedere alla restituzione in intero, senza riaprire il campo degli abusi, che furono attribuiti al diritto canonico, credo facilissimo il riordinare la macchina della giustizia in modo che sopperisca agli interessi pubblici ed ai privati.

La presente discussione si fa per buona ventura in opportuno soggiorno; si fa in Roma, dove i primi germi sorsero della scienza giuridica, dove furono fondati insegnamenti imperituri: ai quali la scienza moderna potrà dare applicazioni più regolari, costituendo ordinamenti e procedimenti più consoni al costume e al bisogno dell'attualità; ma non potrebbe certo imprendere qualcosa che abbia fondamento più saldo, più ragionevole, più persuadente, e che meglio corrisponda alla ragione e agli interessi privati dei cittadini.

Permettete che io accenni a cose che voi sapete già, ed anche meglio di me; ma che

vogliono essere ricordate per il bisogno di questa discussione.

In Roma mancò sul principio un ordinamento regolare dei giudizi, ma gli appelli si davano sempre a chi deduceva la lesione del proprio diritto. Questa materia è trattata da tanti scrittori, che sarebbe difficile dire qualcosa di nuovo. Gli appelli erano confusi in origine coi ricorsi al potere. Oscura o monca era solamente la forma, e sono i procedimenti quelli che hanno variato. Roma primitiva, Roma dei Re, al certo non aveva tribunali ordinati. La Repubblica non se li compose tanto presto; aveva altro e ben altro cui sopperire. Ma vennero i giureconsulti e con i suggerimenti della scienza prepararono anche l'opera delle istituzioni. Se non che sopravvenne allora l'impero, il quale schiacciò la scienza, ed attribuì al potere ciò che doveva essere *magistero* di giustizia. Se non accadeva questo fatto politico, l'andamento libero degli appelli esisteva. Accanto agli appelli ordinari era già previsto anche il rimedio degli annullamenti, e delle rescissioni per contraddizione alle leggi: ed è qui ove taluno, scambiando il rimedio antico con le grettezze moderne, malamente crede di trovare i germi della Cassazione. Vi era in Roma la buona giustizia: ossia avevasi tanto, da poter fare di meno della Cassazione.

L'egregio Guardasigilli ha dottamente ricordato le tracce del diritto giustiniano, ed ha particolarmente ricordato *Ulpiano* il quale nella legge la *De appellationibus* diceva ad un tempo, che l'appello ripara a molte ingiustizie, ma non può far di meno che qualche altra se ne commetta. Signori! qual'è la istituzione, che non vada esposta all'errore? Io mi permetto di dire, che non credo nemmeno all'infallibilità della Cassazione! Certo è che *Ulpiano* in quel frammento viene al mio soccorso perchè intende di fare un cenno benevolo dei vantaggi malgrado i pericoli degli appelli, e perchè premette come essi fossero frequentissimi ed utilissimi in Roma.

Anche la nullità allora andava soggetta alle regole dell'appello, oppure era il Pretore che l'ammetteva negando la esecuzione; era il Pretore, autorità giudiziaria, e di alta posizione. Oh! quanto il nome decadde allorchè fu dato a tanti piccoli giurisdicenti, che rendono qualche servizio locale, ma che si caricano di soverchio! Quindi i posti vacano, ed il Guardasigilli va

tentando di farne incetta col domandare per loro qualche sussidio.

Ma in Roma gli appelli eran forse unici come adesso? Eppure vi è stato chi ha avuto la dabbenaggine di crederlo! Tutt'altro. Vedete; nel *Codice Teodosiano* al libro 11. tit. 38 vi è una legge di *Antonino* e di *Teodosio* la quale fa intendere che si andava prima di allora fino a triplicare l'appello. Codesta legge unica fissa che colui il quale appella dopo di avere subite due sentenze conformi, deva lasciarle eseguire; ma quando la cosa litigiosa è passata al vincitore, codesta legge non vieta che la causa si riveda di nuovo.

E nella legge *Unica Codice: Nec licet in una eademque causa tertio provocare*, si conferma come un principio la legittimità di un secondo appello. Tanto è vero, che a queste fonti del diritto bisogna ricorrere, ma che è facilissimo l'equivocare.

Io sono rimasto attonito di vedere, nello studio della *Legge Teodosiana*, come *Dionisio Gottofredo* abbia trovato in fallo... Chi mai? Quell'uomo insigne che si chiamava Cuiacio: il quale aveva creduto che questa legge di *Antonino* e *Teodosio* proibisse il secondo appello; e l'errore del Cuiacio era seguito, senza esame, anche dal *Perez* e dal *Pothier*, non però da *Cino*, l'antico nostro maestro. Infatti quella legge non proibiva neppure il terzo appello, ma allora faceva eseguire la sentenza.

Sapete quando sono diventate due sole le istanze? Quando venne il malvezzo di essere contenti di un sì e di un no, di una sentenza nera e di una bianca. Ciò fu sotto i Goti.

È lo stesso *Dionisio Gottofredo* che riferisce nel suo commento una legge di *Alarico* conservata da *Cassiodoro*, la quale precisamente chiarisce come egli per primo ristrinse gli appelli ad un solo. Così giungiamo a conoscere come qualche volta, mettendo mano sulla giustizia, noi crediamo di essere orgogliosi per bei trovati, mentre questi non sono altro che una tradizione di gente incolta e di tempi infelici.

Dissi, Signori, che l'impero impose agli ordini tutti, e fece degenerare quello che era portato dalla scienza ed autonomia dell'amministrazione della giustizia. Difatti, accanto al titolo *De appellationibus*, che era l'unico del trattato di *Ulpiano*, si unì allora la rubrica *de relationibus*, poi quella *de supplicationibus*: allora cominciò l'imperante a qualificarsi sacro,

e divo, non rispettò il Senato nè le Curie, e pretese concentrare tutto nelle mani del potere.

È stato poi detto che la giustizia cadde nella rilassatezza e nella troppa equità, e che si moltiplicarono gli appelli e le restituzioni in intero per colpa del diritto canonico e del feudale.

Io sono agli antipodi del Medio Evo, pure mi inchino ai servizi, benchè pochi, che anche in allora taluno rese alla Società. Se non era la molta equità di chi allora era rimasto solo ad amministrare giustizia, come sarebbonsi salvate le misere popolazioni dalle barbarie e dalle prepotenze e angherie feudali? È vero che i tempi cambiarono, è vero che le giurisdizioni canoniche non ci dettero, vari secoli dopo, quelli che già furono benefici e servigi. Ma tutto era mutato; *Oh quantum mutatus ab illo!* Signori, cogliamo la rosa e lasciamo le spine.

Prendiamo il beneficio riparatore del secondo appello: e giustizia definitiva si faccia vicino ai giudicabili, ferma restando al vertice una sezione riparatrice. Cessino pure gli antichi andirivieni, e quelle restituzioni in intero che sovente erano graziose; e non si moltiplichino le decisioni come davanti la Rota Romana. Quivi dopo l'appello, avevasi una Terza Istanza, reduplicata a piacere da una sezione che se non erro chiamavasi *dei brevi*, ma andava per le lunghe sospendendo l'*exequatur* e riaprendo, malgrado il proprio voto la discussione.

Bensi: anche il secondo appello può cagionare la nullità o la violazione di legge. Sicchè, come ultimamente era qui la *Segnatura*, ammetto che venga denunziato alla Sezione regolatrice della Corte Suprema codesto vizio, per cui la sentenza conforme è come non avvenuta.

Pertanto si reintegri, è resti equilibrato, l'ora monco rimedio dell'Appello, vi sia modo che le ragioni da una e dall'altra parte siano completamente esaurite davanti le sezioni della Suprema Corte di giustizia incaricata di rivedere le difformi sentenze. Verrà allora, e verrà tempestiva quella che chiamavasi la Cassazione, e che sarà la parte suprema della Corte unica, ossia formerà la missione straordinaria della Sezione regolatrice collocata nel centro. Codesta Sezione peraltro si deve occupare della legge, e della legge sola. Allora sta bene che essa perseguiti l'errore quante volte viene a sua conoscenza; ed a ciò possono supplire, oltre agl'interessati, gli uffiziali del Pubblico Ministero; i quali assisterebbero oziosamente alle udienze, qualora non tutelas-

sero questa povera legge per cui si era fatta una Corte di Cassazione.

Avvertite qui, o Signori, che la Corte Suprema di giustizia resta unica, senza che si reduplichi per essere divisa in sezioni. Ed avvertite che essa può, nella parte suprema e regolatrice adempire gli Uffici della Cassazione; mentre le sezioni subalterne o di revisione conoscono del merito a pro dei giudicabili e non lungi da loro. Bensi la revisione, che dirime il conflitto delle sentenze difformi, dovrà farsi senza alterazione del processo, perchè questo dovrebbe essere completato nella seconda istanza.

Qui si è preteso obbiettare: volete le due conformi, ma come volete trovare la conformità? Signori, su ciò non vi paia procace il debolissimo mio sentimento; l'idea della conformità l'ho vista sbagliata da molti, ed anche da uomini dottissimi a me grandemente superiori. L'idea della conformità l'avevano fondata chiara i Romani; essa ha elementi analoghi alla cosa giudicata; cioè dispositiva che risponda al libello, pronunziando sull'identico titolo e soggetto. Questa sarà un giudicato, perchè posa su dichiarazioni positive: ma non può formare cosa giudicata la sentenza difforme, malgrado la presunzione desunta dall'essere pronunziata in seconda istanza. A coloro i quali vengono a dirmi che la rievocatoria è una cosa giudicata, perchè il fastigio, la superiorità dei giudici, infondono maggior presunzione di giustizia, rispondo che simile presunzione non può ascriversi ad un giudicato contro l'altro. Ed aggiungo che spesse volte è finta la superiorità per la discordia dei voti; e vien demolita dalla Cassazione, censurando la sentenza nel punto di diritto, cioè dove la presunzione dovrebbe essere intangibile, a riguardo dei giudici superiori, i quali dovrebbero supplire colla scienza ed esperienza al punto di diritto: *In iure Judex suppleat*.

Ma un altro equivoco, e palpabilissimo, è incorso in questa materia.

Io dirò cosa importante, ma non so se la benignità del Senato me lo permetta.

(Dal banco della Commissione. Parli, parli!)

Senatore PANATTONI. Poichè mi viene concesso dirò cosa che, se non riuscirà efficace, almeno solleverà me, perchè io intendo scaricarmi del mio debito in faccia al paese. Può venire un tempo, e dirò che lo spero oggi e lo spero da voi; ma, comunque, tempo verrà, in cui la ra-

gione palese vinca le ripugnanze, e la giustizia torni netta, sicura e positiva.

Ed invero: non si ebbe da taluni idea esatta della conformità dei giudicati, quando si pretese di trovarla nei motivi. I motivi non hanno mai fatto la sentenza, i motivi esprimono il criterio sulle difese, e il movente della deliberazione. La reindicata cade sulla cosa e sul titolo controverso, non sta nei ragionamenti del giudice. Basti notare che abbiamo l'articolo 517 del Codice, il quale dice che la sentenza si cassa per contraddizione quando questa esista nella parte dispositiva. Ma badate, ciò è forse troppo, perchè se nei motivi vi fosse contraddizione assoluta sul principio fondamentale, e restasse ambiguo donde il giudice si parti, ossia distruggesse egli stesso in un considerando ciò che ha detto nell'altro, mi parrebbe che questa contraddizione dei motivi valesse quanto il dire che la sentenza non fu motivata.

Eppure se si sta all'art. 517, siccome non vi è contraddizione nella parte dispositiva, la Cassazione non si potrebbe accordare.

Vero è che io debbo rendere omaggio alle Corti supreme di Cassazione le quali intendono questo articolo 517 con un grano di sale, ma questo grano di sale mi pare che debba venire dalla legge e non dal senno mutabile dei giudicanti. Io so bene che quando un difensore ha la fortuna di portarsi a livello della superiore intelligenza dei Giudici di Cassazione, essi lo intendono; ma ciò non può avvenire in tutte le cause. Quindi vorrei qualche analoga spiegazione nella legge relativa alle Cassazioni; e molto più finchè non si reintegri il diritto dell'appello. Questo infatti principalmente interessa il povero privato che deve pagare e paga per la giustizia. Ma spesso la Cassazione non può ascoltarlo e guarda solo alla denunziata illegalità. Sicchè il beneficio che dà la legge è indiretto, eventuale, molto raro. Solamente quando riesce, il privato, ne trae partito; se poi non riesce la Cassazione per legge, bisogna che gl'interessati se ne vadano con Dio, ed il patrimonio è perduto.

Questa, o Signori, nella comune opinione, non si crede veramente amministrazione completa della giustizia. Perciò quando si è deliberato un ordine del giorno che vuole una suprema Corte di giustizia, unica nello Stato, fatela pure unica, fatela in modo che sia suprema; ma sia organata talmente che sopperisca ai bisogni popolari di una completa giustizia.

Del resto, fu grave contesa nella discussione del marzo 1871, quale fosse, prima della Cassazione, la portata dei Sacri Regii Consigli. Taluni volevano considerarli come Tribunali ordinari, altri come straordinari e quasi un primordio di Cassazione.

Signori, erano essi buone istituzioni, ma per quei tempi. Ora io non vi ritorno perchè sarebbero disadatti. Allora si chiamavano sacri, nè io so come il sacro, mentre entra nelle cose di coscienza religiosa e nel regime dei costumi, possa entrare nel mio e nel tuo e nell'ordinamento giudiziario, che parte da un'altra regola, ed è servito da un differente sacerdozio. E nemmeno ritorno a quei Consigli che si chiamavano regi; perchè seguono coloro i quali vogliono la divisione dei poteri; e mentre dal regio potere emana quel decreto che nomina il giudice, la giustizia procede autonoma e non deve portare se non le divise della legge.

Quindi; restino da parte tutte quelle istituzioni che parvero poco simpatiche, e pel vizio delle quali, con tanta maestria ed accorgimento, voi signori della Commissione rimaneste fra gli opposenti alle Terze Istanze. Per me, non ritorno in codesta posizione dove stavano puntate le opposte batterie; io intendo di mettermi d'accordo, tengo un sistema conciliatore. Esplico l'idea della Corte Suprema di giustizia voluta dal Senato: e su questo terreno credo che completeremo la legge. La completeremo, o Signori, perchè questo non solo fu desiderio del Senato, ma eziandio aspirazione di tutto il movimento liberale, e segnatamente in Italia.

Dissi di tutto il movimento liberale, perchè ho visto con piacere che l'avvocato parigino *Dubarle* ha nel 1872 pubblicato un libro sull'ultimo stato della giustizia in Prussia, ove trovo che i Prussiani conservano un Tribunale supremo diviso in sezioni o senati, il quale tutela le leggi, decide nel caso di difformi sentenze, e non manda a spasso i contribuenti che cercano giustizia. Questo è molto comune in altri Stati ben ordinati d'Europa.

Di più accennerò che, se non è così in Francia, ciò avviene perchè l'antico originario loro organamento giudiziario è vizioso. Noi avemmo il torto di copiarlo; essi non lo hanno corretto e noi non abbiamo avuto tanto coraggio di essere gli iniziatori della correzione. Ma frattanto *l'Hello*, il *Rey*, *l'Ortolan*, il *Ramon Bordeaux* ed altri, hanno biasinato e biasimano

questo organamento. Avverto poi, che sebbene fosse un bel libro il Codice Napoleone, ci si videro prontamente dei difetti, e più tardi ve li ha veduti il sig. *Batbie* e ne ha proposto la correzione; anzi appena fu pubblicato il nostro codice civile il sig. *Huc* stampò un parallelo, e varie volte ha fatto prevalere il pregio del codice italiano ed ha desiderato riforme in quello francese: ma, se ne è fatta forse una?

Signori, se i Francesi sono tanto restii a riformarsi, questa non è una ragione perchè ci votiamo al Dio Termine: quel Dio Termine era in Roma, ma vi era accanto ai templi degli Dei trionfali ed iniziatori, e dove Temide non stava qual muto simulacro, ma come oracolo di viva sapienza. Tuttavia, o Signori, voi sapete che i Francesi hanno vacillato quattro volte intorno ai procedimenti della loro Cassazione, e segnatamente nei rinvii una volta vollero seguire un sistema, una volta un altro. Ed è inutile che vi ricordi, perchè sono conosciutissimi, i quattro metodi che ha tenuto la Cassazione francese in questo proposito.

Cosa sono, o Signori, tutte codeste varianti? Sono una confessione implicita che qualche cosa bisognava fare per accostarsi agl'interessati, per riformare le sentenze, per non disconoscere la buona giustizia. Non dicasi poi, che si tratta di materie straordinarie. Pur troppo nei reclami di giustizia entrano anche il vizio della nullità e la violazione della legge; ma se bisogna ripararvi, non bisogna farlo con grettezza scolastica. È congruo e corrispettivo avere un poco di carità per i contribuenti, e per coloro i quali impegnandosi in un giudizio non lo fecero soltanto acciocchè uscisse fuori un oracolo di semplice Cassazione.

In Italia fu adottata è vero la Cassazione, e si obietta che è perdurata lungamente nel Napolitano, come si obietta, che il chiarissimo *Nicolini* ne ha fatto elogio. Però egli nol fece per contraddire a quella giustizia che io cerco nel mio sistema; ma per i vizi antichi delle Terze Istanze, per la difesa della legge, e per questi Uffici supremi che io mantengo nella sezione regolatrice. In questo senso ci troveremo d'accordo. Anzi io aggiungo che si potrebbe citare anche il *Savigny*, il nostro *Romagnosi* ed altri; i quali elogiarono la Cassazione, ma sempre in quel punto che io stesso apprezzo e propugno. Accettate dunque, Signori della Commissione, accetti il Senato, una vera Corte Suprema

di giustizia; che senza abbandonare in ogni dove i litiganti, tenga centrale e costante una sezione regolatrice, per vegliare alla custodia della legge, troncando possibilmente le discordanze nei punti precipui del Giure, e per fare che quando la reindicata viziosa non merita nome di sentenza, chi se ne trova aggravato torni libero a ripristinare la discussione.

Poco felicemente porto un fardello storico sulle spalle; poichè vidi diversi tribunali ed ho fatto qualche esperienza sui sistemi. Devo pur tuttavia rendere omaggio alla dottrina e abilità delle magistrature, verso le quali stetti sempre riverente anche quando fui ridotto a dubitare della Cassazione. Infatti, per quello spirito di novità che tanto animava il movimento e le aspirazioni dei tempi che furono, nel 1838 parve anche a me un progresso l'introdursi della Cassazione: essendo invalso il credere che la legge sarebbe divenuta più efficace a profitto del pubblico. Ma nella pratica dei ricorsi dovei accorgermi delle differenze; e voltandomi addietro vidi quali e quanti mezzi vi erano già perchè il buon diritto si facesse palese, e quanto sia stretta la cruna della Cassazione, quanto sia difficile il magistero di difensore, e raro il numero delle offese alla legge, che si possono raddrizzare in pro dei privati. Perciò la Corte di Cassazione ha dovuto rammollirsi. Non dico soltanto nel Piemonte, ove si ammessero i travisamenti; mi fermerò su Napoli, dove se il voto del Capone non raccolse la maggioranza nella Consulta, ottenne forse che si allargasse la censura sul fatto giuridico e che il patto male inteso potesse restaurarsi. Mi consola poi il non essere talvolta andato indarno avanti alla Cassazione toscana, chiedendo che si cassasse una sentenza per falso supposto; per questione mal posta; anzi non bastò ad una sentenza della Corte regia l'avere sotto undici argomenti rannicchiata una solenne ingiustizia, perchè la Corte suprema trovò il verso, e la sentenza dovè essere cassata.

Ebbene, quando la Corte Suprema separi le sue alte e rigide ingerenze dall'ufficio benigno di medicar le ingiustizie, allora migliorerà trasformandosi, e potrà essere qualche cosa che retribuisca ai contribuenti un salutare servizio.

In Italia, quando venne la restaurazione del 1815, un paese abbastanza illuminato dove era buona Curia (già l'ha detto l'egregio Borgatti)

Parma, surrogò alla Cassazione un tribunale di revisione.

Ora io aggiungerò che eranvi analoghi istituti giudiziarii in Modena e Lucca. Stati piccoli, mi direte, ma per essere giusti non importa essere giganti. Il tribunale supremo in codesti luoghi completava l'ufficio di giustizia decidendo tra due sentenze contrarie; ma se le trovava conformi, l'esaminava per il capo della nullità, e della violazione della legge.

In ciò, non si trattava di fare cose nuove e difficili. Anche secondo la vecchia giurisprudenza, vi è un libro intitolato: *De exceptionibus remorantibus rei judicatae executionem*. Esso fa tutto il catalogo delle nullità, e violazioni della legge.

Bensi allora era un po' troppo sguinzagliata la libertà del procedimen'o perchè era dato a tutti i Tribunali di paralizzare la cosa giudicata. Ecco il perchè gli oppositori ebbero qualche ragione di attaccare l'antico assetto delle Terze Istanze.

Ora bisogna intenderci: ciò che atteneva alla Cassazione passi alla sezione regolatrice: ma le sezioni subalterne rivedano le sentenze che si conflittano. Il terzo grado di giurisdizione non ha bisogno di risorgere all'antica, basta che nella difformità delle pronunzie dispositive intervenga un confronto.

Dirimendo il conflitto e perchè due sentenze giungano ad essere conformi, basta che nel soggetto della lite pronunzino egualmente due classi di giudici. Ed è facilissimo, ce lo insegna lo stesso nostro Codice di procedura senza risalire ad alte dottrine ed ai fonti del diritto. Infatti il codice vuole che nelle citazioni o libelli si esprima il fatto, il titolo ossia la causa, la ragione del domandare; la sentenza, indipendentemente dai motivi, dispone all'uopo. Poscia parlando dell'Appello il Codice dice, non doversi variare l'azione.

In ciò si raggiunge la conformità, da ciò deriva la reiudicata. Basta infatti, che fra le medesime persone sia stato deciso sulla medesima cosa e di fronte a quello stesso titolo che fu base della domanda.

I mezzi di difesa, esaminati nei motivi delle due sentenze, varieranno il ragionamento, ma non, il tema; giacchè s'ia pure malamente, variamente motivata una sentenza, quando essa decide sul titolo, sulla cosa stessa, vi è conformità e reiudicata. Così ragionando, i Tribunali

Supremi cosa guardavano? guardavano se la sentenza seconda fosse viziosa negli elementi veri del giudicato; e la rescindevano quando era conformatoria; ma se era difforme essi ritenevano che non vi fosse sentenza, perchè tra due discordi pronunzie manca l'accertamento.

Io questo sistema continuerò a crederlo vero e giusto, in qualunque evento. Se il Senato delibererà una legge diversa, bisognerà che io obbedisca, bensì ripetendo con Paolo: *Dura lex, quamvis lex*.

Permettete anche, o Signori, che non si obblii il servizio pubblico e l'interesse dei giudicabili: essi pagano, e si difendono, ma per domandare giustizia. Raccomando al Senato di stare meno al tecnico, allo scolastico; e d'isolare ciò, che richiedesi per la legge, da quella giustizia pratica che esigono gli interessi privati.

Così si fece nel risorgimento delle nostre repubbliche italiane, sul principio del secolo vologente. Nella costituzione della repubblica Cisalpina 21 Messidoro anno V, fu fissato che non si facessero rinvii. Se vi era dubbio plausibile e non materiale violazione della legge, appena avesse parlato la Cassazione, era nel Corpo legislativo che discutevasi il dubbio. Infatti anche la legge francese del 1790 intendeva che la violazione dovesse risultar manifesta, per che dire era offesa la legge; l'errore doveva essere contro il testo, o derivare da falsa interpretazione. Se trattavasi unicamente di mala applicazione ossia del collegamento tra la legge ed il fatto, allora, era ferito il solo *jus litigatoris*. Nella distinzione vengo d'accordo coll'onorevole Guardasigilli; e riconosco le prerogative del *jus constitutionis*. Ma l'*jus litigatoris*, onorevole signor Ministro, non me lo strangoli riducendo straordinario il rimedio contro la sentenza revocatoria, e negando sotto qualsiasi altra forma, che l'*jus litigatoris*, mutilato dall'appello unico, trovi ospitalità nel suo progetto.

Anche la costituzione della repubblica italiana del 26 gennaio 1802, cercò di soccorrere all'uopo; e regolò l'ingerenza legislativa, affinché i dubbii non dassero ai litiganti la pericolosa necessità di defatigarsi nei ricorsi e nei rinvii. Perfino il Consiglio di Stato, in questa stessa Roma, studiò nel 1848 di conciliare le prerogative della Cassazione colla revisione delle sentenze discordi.

Dopo il nostro risorgimento ultimo, che ha

formato l'Italia, cosa accadde? Signori: io mi rallegro di vedere a quei banchi della Commissione due distinti individui, che facevano parte di una Commissione nel 1860. Essa era composta dei signori De Ferrari, Pescatore, Mancini: ma vi erano pur gli onorevoli Vigliani e Astengo. Possano questi due rispettabili Colleghi essere i padri della mia battaglia: o se vogliono, e ne sarei ben lieto, siano i paraninfi di quel connubio che io offro alla Commissione. Frattanto cosa fu detto in codesta Commissione? Fu detto che si creasse un'autorità giudiziaria suprema ed unica, e che quest'autorità giudiziaria fosse mantenuta nel gran centro italiano, che fosse un corpo superiore alle Corti d'Appello, che essa potesse anche conoscere del merito, che in sostanza sopperisse alla Legge, senza abbandonare gli interessi privati. Signori, ritorniamo un poco alla nostra origine, riprendiamo quello che una volta si pensò: questo sarà progresso. Io non osteggio l'attuale schema di legge, ma vi raccomando di riformarlo.

Nel 1865 accadde una discussione notevole. Fu presentato da me un'ordine del giorno pel miglioramento della istituzione, e non per interesse locale, allorchè taluni miravano a sospendere l'abolizione della Corte suprema di Firenze, e del Tribunale supremo di Milano. E ciò feci appunto per dar luogo allo studio di un sistema, il quale portasse ad avere un organo che servisse alla giustizia e alla legalità. Vi furono belle discussioni; io non ebbi allora la fortuna di trovarmi dal medesimo lato dell'egregio e da me rispettato amico, il Relatore di questa Commissione; pure ebbi finalmente con me il Parlamento. Or siccome l'onorevole Relatore mio amico ha cominciato a ravvicinarsi nel lavoro, e negli studi fatti su questo schema; prenda coraggio e prosegua, la via è aperta. Egli se la schiuse da sè.

Io ho detto abbastanza per esporre le mie idee. Dovrei forse intrattenermi eziandio sopra particolarità di dimostrazione; e tornare a farmi carico di tutte quelle cose che furono controverse nelle tornate del marzo 1871? Io non lo vedo conveniente: almeno per ora. Subordinando al senno vostro il mio concetto, e segnandovi una strada che concilia l'interesse della legge con quello dei cittadini; unicamente stimo dover dire come il mio sistema non conduce per niente al pericolo da certuni temuto.

Rammento che deliberaste una Corte suprema di giustizia unica. Ciò ha voluto dire che, una in sè, possa per la buona giustizia essere divisa in sezioni. Ma, benchè divise, le sezioni formando un corpo, avranno armonico movimento. Io quindi trovo la unità nell'una gerarchia e nella guida unica. In quanto al giudicabile, vedo colui che ha interesse alla giustizia, ma non alla divergenza delle massime. Perciò concepì un congegno, nel quale la sezione regolatrice mantiene l'armonia nelle sezioni subalterne di revisione; ed essendo una sola Corte, vi sarà modo di conciliare le sezioni quando non s'intendessero ultroneamente tra loro.

Detto ciò: permettetemi di volgere uno sguardo alla magistratura delle Cassazioni, che dopo tanti ed onorati travagli, se non si migliora lo schema propostoci, dovrebbe essa pure pigliare il bordone, e peregrinare colle famiglie, o chiedere il riposo. Frattanto, se non erro, io credo di aver trovato il modo che tutto si concili, senza sconci e disastri.

D'altra parte: non è egli vero che siamo accusati di essere troppo accentratori? Bisognerebbe quindi decentrare..... ma, noi accentriamo perfino la giustizia! Così per troppo unificare, arriveremo a fare una sola macchinetta... Perchè mai, non potrebbero funzionare in più sedi le sezioni della Corte benchè unica? Non temete guai; i Giudici formano un corpo solo; fra loro si avvicendano, si mutano, e vorranno o dovranno facilmente scambiarsi le idee onde ravvicinarsi nell'indirizzo. Perchè dunque le sezioni di revisione non possono funzionare fuori del tetto medesimo; e così meglio servire alla giustizia stando vicine ai giudicabili?

Conciliamo, Signori; non disconosciamo i bisogni delle località. Altrimenti torneremo a sollevare quella tale difficoltà politica e forse regionale, che si oppone pur troppo e che fin qui, ha ritardato ogni assetto giuridico in Italia.

Appunto oggi stesso piovono opuscoli da tutte le parti; i quali esprimono il lamento della giustizia disturbata e del pubblico servizio dislocato. Anche i riguardi di questa specie sono contemplati nel mio sistema.

Poco dico del come, nell'ordine delle mie idee, trovino il loro luogo eziandio gli affari penali. Io non vedo il bisogno di spingere i ricorsi penali alla Corte regolatrice, a meno che eccezionalmente sia sorto un dubbio di diritto; invece trovo che possono essere facilmente risolti dalle

Sezioni di revisione, non dovendosi disputare altro che della nullità del rito, o dell'applicazione della legge a un fatto indiscutibile. Il sistema penale si differenzia dal civile, in quanto non è possibile dopo il verdetto rappresentare e rimescolare la questione del fatto. E se mai vi fu appello nelle cause correzionali, il fatto non può destramente rimescolarsi come nel ricorso dalle sentenze civili. Dunque sulla nullità, e sulla mala applicazione negli affari penali, occorrono minori rischi, abbisognano minori cautele: e quindi può la suprema Corte di giustizia rilasciarne l'esame alle Sezioni di revisione, senza temere che esse passino a rivedere il processo.

Io spero, o Signori, di avere sciolto le mie povere vele col favore di un buon vento. La benignità con cui mi ascoltaste non solamente è testimonianza della vostra cortesia; ma è anche testimonianza dell'interesse che ponete nel ponderare tutto quanto riguarda il bene comune. Quindi confido che farete qualche conto dei miei concetti, affinché la legge sia perfezionata e raggiunga più completamente il suo fine.

Non temiate, o Signori, di alterare i Codici di procedura. Credete forse che nel mio sistema, il quale tempera e fa camminare la legge, vi sia molto da fare? Non è così: io l'ho anche esaminato.

Se invece, per esempio, di un appello solo ve ne saranno due; basta poco più che adottare nel giudizio di revisione quasi le stesse forme che nel primo appello. Solamente, nel terzo stadio non si devono mutare o aumentare le prove: imperocchè lo studio della revisione abbraccia l'esame dei due giudicati; e completa o rettifica (staute la contrarietà delle sentenze) quel risultato di giustizia che i litiganti avevano preparato nelle due precedenti istanze.

Molto meno, se fosse conveniente discondere a ciò, si potrebbe temere un aggravio della finanza. Questo non è campo per le economie! E poi, siccome bastano lire 850 mila alle quattro Corti di Cassazione che esistono adesso; giungendo a un milione o poco più, voi sopperireste ai bisogni del sistema proposto. Ma se per avventura fu sperato risparmiare due o trecento mila lire, riunendo in Roma soltanto trentanove Consiglieri oppur quarantadue; ciò sarebbe una illusione manifesta ed illusione passeggera. Come credere alle economie, sul perso-

nale quando non è fin qui bastato quello delle quattro Corti ai bisogni della giustizia, ed abbiamo in ritardo migliaia di cause? Vedrete poi, col progettato concentramento, ciò che succederà in Roma; se non adottate il temperamento mio di lasciare Sezioni di revisione nelle principali località. Certo, sulla carta vi è parso spedito d'immaginare udienze quotidiane e di tenere i giudici da mattina a sera al lavoro, senza che abbiano forse il tempo di riflettere e di concertarsi fra loro. Queste sono esigenze che si possono concepire, ma che non corrispondono in pratica. Ed io spero che voi non vorrete costringere egregi magistrati, i quali potrebbero rendere tuttavia ottimi servigi, ad abbandonare la carriera attiva, con danno del pubblico, con aumento di molte pensioni e con generale scontento degli interessati. Eppoi, quel che risparmiereste da una parte sarebbe triplicato dallo scapito dei contribuenti, obbligati a peregrinare pei loro interessi, mentre la giustizia dovrebbe amministrarsi in modo e forme soddisfacenti.

Ora dovrei domandare indulgenza, se mai avessi parlato un poco troppo franco e ardentoso. Io mi sono ispirato al senso dei pubblici bisogni, ed alla opinione che vidi prevalere intorno a quel buon servizio che si cerca da chi paga; mentre io temerei che peggiorasse, facendo diversamente da quanto ebbi l'onore di accennarvi. Ma spero che questo non deva succedere; imperocchè mi affidai al vostro senno ed amor patrio, e termino confermando questa fiducia.

Senatori del Regno, noi pure rappresentiamo l'Italia. Abbiamo davanti una legge che interessa l'intera Nazione; e di cui si sentiranno ovunque, da tutti e quotidianamente le conseguenze: una legge a cui è raccomandata la tutela dei civili interessi, e l'ultima speranza dei condannati. Facciamola bene, facciamola concordi, e senza concetti abitudinarî o esagerati. Non vi dirò: secondate la povera idea che ho avuto l'onore di raccomandarvi, ma non dispregiate. Da qualunque lato venga la verità, o muovano i tentativi per raggiungerla, riflettetevi, fatene pro. Collegli onorevolissimi, sarete benedetti dalle popolazioni, se farete una legge che veramente riesca utile alle popolazioni. (*Bravo, benissimo.*)

PRESIDENTE. Non essendo presente l'onorevole Ferraris, la parola è al Senatore Poggi.

Senatore POGGI. Signori Senatori: l'ordinamento della Giustizia attende da questa legge il suo complemento gerarchico coll'istituzione di una Suprema Magistratura, la quale dia quiete, stabilità ed autorità vera a tutto l'ordine giudiziario.

Nei dodici anni che sono decorsi dacchè le fortunate vicende ci hanno concesso di ricongiungere insieme la sparsa e troppo divisa famiglia italiana, tutto si è unificato: persino Roma, la più cara delle aspirazioni degl'italiani, di quelli stessi che volevano giungervi per altre vie e con altri modi, si è unita a noi ed è diventata il nostro capo, e più non rimane ora ad unificare se non l'ordine giudiziario, e la Magistratura italiana.

Si è esternato più volte questo desiderio e si è detto di volerlo soddisfare, ma questo, che non era certamente il problema più grave dei molti che abbiamo risolti nei dodici anni passati, non venne ancor sciolto, ed attende da questa legge la sua risoluzione.

L'onorevole Ministro della Giustizia, fedele al voto del Senato, vi ha presentato un progetto, che è preceduto da una dotta relazione, quale potevamo aspettarci dalla sua dottrina e dal suo ingegno.

Dopo aver preso in esame tutte le questioni più gravi che si presentavano intorno a così importante problema, è venuto finalmente a concludere per una Corte di Cassazione unica nel luogo della residenza del Governo.

Perlocchè io non posso astenermi dal prendere in esame la questione principale stata sollevata intorno a siffatto argomento ed esaminata dall'onorevole Ministro, e di cui hanno pure discorso due eloquenti oratori che mi hanno preceduto, la questione cioè della Cassazione o della Terza Istanza.

Io non posso astenermene, ripeto, comunque l'onorevole Senatore Panattoni, al quale mi uniscono antichi legami di amicizia, abbia voluto far credere al Senato che per parte sua non è più parola di Terza Istanza, e che accetta ben volentieri la Cassazione. Imperocchè le sue proposte, quantunque presentino una fisionomia e siano espresse con un linguaggio diverso dall'ordinario, in realtà credo che rappresentino sott'altra forma la medesima questione ed il medesimo problema della Cassazione o Terza Istanza.

Ma prima di scendere a questo esame, non

posso a meno di fare a me stesso ed a Voi tutti una interrogazione. La questione che si vuole oggi decidere è dessa vergine, è una questione che non è stata punto vulnerata da ciò che si è fatto in dodici anni per l'ordinamento dello Stato, da poter dire che tutti quelli i quali sono ora chiamati a dare il voto nella presente legge, sono liberi di scegliere piuttosto un sistema che un altro, oppure tutto il lavoro fin qui compiuto ha già pregiudicato irreparabilmente e deciso la questione? A me pare che pochi fatti basteranno a rispondere a questa interrogazione. Dal 1860 al 1865, nè il Governo nè il Parlamento hanno posto in dubbio che si dovesse seguire piuttosto il sistema della Cassazione, che non quello della Terza Istanza; si è parlato sempre della Cassazione in quei primi anni; nessuno mise mai fuori la parola *Terza Istanza*: soltanto credo che un progetto fosse elaborato dal Ministro Cassinis, già nostro Collega, il quale era diretto a stabilire delle Corti di revisione; ma quel progetto non ebbe seguito perchè il Presidente del Consiglio, il Conte di Cavour, comunque non fosse legale, comprese la portata funesta di quel sistema, e lo consigliò ad abbandonarlo. Dopo cotesto disegno, rimasto sul tavolino del Ministro, nessuna proposta di Terza Istanza fu mai presentata.

Nel 1865 fu votato un ordine del giorno alla Camera dei Deputati, in quell'ordine del giorno di cui parlò testè l'onorevole Panattoni, nel quale sebbene si eccitasse il Governo a proporre una legge sulla suprema Magistratura dello Stato, nulla di speciale vi si leggeva che si riferisse alla Terza Istanza.

Nel 1866 fu nominata una Commissione dallo stesso Ministro che oggi siede a quel banco, e la Commissione fu quasi unanime nell'opinare che l'unico ordinamento della suprema Magistratura doveva attuare il sistema della Cassazione, non mai quello dell'a Terza Istanza.

Varie Commissioni della Camera dei Deputati che riferivano sul bilancio della giustizia, ebbero più volte occasione di eccitare il Governo a presentare la legge per la Cassazione unica, la quale si decideva essere, pel giudizio della opinione pubblica, il solo sistema conveniente all'Italia.

Nel 1868 fu presentato questo progetto conforme a quello elaborato dalla Commissione.

Nel 1870 fu riproposto dal Ministro Raeli, nel 1871 ne fu proposto uno simile, e final-

mente abbiamo oggi quello che è il soggetto della presente discussione. Sicchè non mai venne invitato il Governo, nè mai fu fatta una proposta formale in alcuno dei rami del Parlamento, perchè si sostituisse al sistema della Cassazione il sistema della Terza Istanza.

Questo per ciò che concerne le manifestazioni del pensiero negli atti e nei discorsi del Parlamento; ma i fatti sono anche più eloquenti delle parole.

I dodici anni che abbiamo percorsi sono tutti seminati di cadaveri di Terze Istanze. Nel 1860 fu soppressa la Terza Istanza o revisione (come oggi si usa chiamarla) in Bologna e nell'Emilia; nel 1861 nell'Umbria e nelle Marche, nel 1862 fu soppressa la Terza Istanza pel penale nella Lombardia; e in quell'occasione in Senato si esternò da alcuni oratori il desiderio che non si tardasse ad estendere la Cassazione anche nella materia civile: e il Relatore di quella legge, a nome dell'Ufficio Centrale, faceva intendere che, se non avesse trovato difficoltà dipendenti dalla non ancora pronta pubblicazione di alcuni Codici, avrebbe volentieri proposto che anche nel civile la Cassazione fosse estesa subito alla Lombardia.

E sapete chi fu il Relatore di codesta legge, che incontrava il plauso di tutti i Senatori lombardi che allora presero parte alla discussione? Fu nientemeno che il compianto Senatore De Foresta, il quale più tardi, forse per nuovi studii ed esperienze fatte, credè di scendere in una diversa opinione.

Nel 1865, finalmente, fu abolita anche la Terza Istanza nelle materie civili in Lombardia, e di più furono pubblicati tutti i Codici; cioè Codice civile, commerciale, di procedura civile, di procedura penale e della marina mercantile; la legge abolitiva del contenzioso amministrativo, la legge comunale e provinciale, la legge di pubblica sicurezza e varie leggi finanziarie, le quali tutte eran preparate e combinate col sistema della Cassazione, e non solamente nella cima dell'ordine gerarchico, ma anche nei bassi gradi.

Io rispetto il voto che la Commissione del 1866, composta di egregi giureconsulti e magistrati, emetteva sulla prima questione che fece a se stessa, invitata dal Ministro Guardasigilli; se cioè si poteva dire o no pregiudicata la questione della Terza Istanza a quel tempo, rispondendo che veramente pregiudizio non ci era.

Ma poichè fu quasi unanime nell'adottare il sistema di Cassazione; mi si permetta di credere che quella risposta fosse una concessione cavalleresca e conciliatoria, dal momento che venendo sul tema dell'istituto da adottarsi, non esitò un momento a preferire la Cassazione. E può bene ammettersi che ella credesse di non aver bisogno di fermarsi a quella preliminare questione.

Ma dopo il 1866 sono accadute altre fasi in questa materia. Vi ricorderete, o Signori, fra gli altri, di un evento che si ricongiunge colla questione presente, che cioè un distinto giureconsulto, fautore della Terza Istanza, chiamato a reggere il Ministero di Grazia e Giustizia, nell'ottobre del 1867, vi rimase ben poco, con dispiacere dei suoi Colleghi; e tra le ragioni che allora si addussero di questo così sollecito ritiro, corse voce che vi fosse ancor quella che, essendo egli favorevolissimo alla Terza Istanza, conosceva di non poter oggimai affrontare l'opinione contraria e presentare un progetto conforme alle sue vedute, ma contrario alle disposizioni dei codici e delle leggi unificatrici pubblicate da sì poco tempo.

D'altra parte, egli non si sentiva disposto a sostenere la Cassazione, e vuolsi che adducesse anche questa tra le ragioni per le quali credè di dover cedere il posto ad altri.

Di fatti il suo successore, l'onorevole De Filippo, presentò lo schema di legge per la Cassazione unica nel 1868. Ed eccoci ad altre vicende: nel 1871 fu uccisa la Terza Istanza della Venezia, senza che alcuno alzasse la voce contro questa nuova strage delle Terze Istanze, e si estesero in quelle provincie tutti i Codici modellati dall'alto in basso sul sistema della Cassazione. Poi venne la volta di Roma, e si abolì la più antica delle Terze Istanze e la più rispettabile, per dar luogo al sistema della Cassazione.

Ora come si potrà dire oggimai, o Signori, che la questione non è pregiudicata, che non è irreparabilmente seppellita la Terza istanza con i voti reiterati del Parlamento?

Se si trattasse soltanto di mettere alla testa dell'ordine gerarchico un adornamento piuttosto che un altro, se si trattasse, come si usa dire, del semplice coronamento dell'edificio, si potrebbe dire: preferiamo un sistema piuttosto che un altro; ma poichè ora non si tratta di ciò, se si volesse la Terza Istanza, occorrerebbe fare

un rivolgimento nuovo in tutto ciò che attiene alla nostra legislazione politica, civile e amministrativa.

Io dico, e credo di poter dire che non possiamo oggi far quello che in altri tempi, cioè nel 1860, si sarebbe potuto fare dai fautori della Terza Istanza. So che non manca la potestà materiale di fare anche oggi quello che non si credette di tentare allora; ma questa potestà non sarebbe sostenuta dalla ragione nè dalla prudenza politica, e non avrebbe per iscopo il bene pubblico.

Non tutto possono fare i Corpi che si rispettano. Vi è il limite del buon senso; vi è il sentimento della propria dignità che impedisce di distruggere il già fatto; vi è il riflesso al discredito che si andrebbe a gettare sopra le grandi istituzioni politiche, ove si accingessero con leggerezza più che femminile a disfare l'opera di dodici anni, nel momento in cui poco mancava per compierla.

L'odierno mio linguaggio in questa materia non può esser sospetto, come non lo è quello dell'onorevole Borgatti, il quale si chiari sempre contrario all'unificazione nel modo con cui fu fatta, e disse d'aver negato il voto a tutte le leggi unificative. Nei primi del 1860 io proposi, come Membro del Governo Toscano, un sistema di unificazione diverso da quello che si prediligeva in Piemonte, cioè dell'unificazione per via d'estensione, ma non fui ascoltato a Torino, e neppure secondato dai miei Colleghi di Toscana, dopo la cessazione dell'autonomia toscana, e questo fe' sì che fui sempre tenuto fuori da tutte le Commissioni legislative che si istituirono per ordinare il paese.

Pure mi rassegnò oggimai a quello che è stato fatto anche in un modo che non mi piaceva, e ritengo che l'opera non può più essere distrutta, per tornare ad uno stato di cose su cui sono passati dodici anni.

Data questa risposta alla interrogazione che io m'era diretta, passo ad esaminare la questione della Terza Istanza, come se non fosse stata pregiudicata.

L'istituto della Terza Istanza dovrebbe dirsi più propriamente l'istituto della doppia conforme, perchè esso mira ad ottenere l'autorità della cosa giudicata con due sentenze conformi. Esso per la sua vera indole esige che lo stato del processo, che si istruisce nell'interesse del litigante, non cambi più aspetto dopo

la prima istanza, perchè diversamente, se si ammettono nuove prove, ognuno intende che la doppia conforme vi potrà essere nell'apparenza, ma non nella sostanza. Tanto ciò è vero che il sistema della Terza Istanza come vigeva in Lombardia, era più logico, nei principii, di tutti gli altri, mentre nelle provincie romane, dove si ammetteva il cambiamento degli atti e delle prove anche dopo il primo giudizio, si soleva, per trovar la doppia conforme, procurar una quarta ed anche una quinta sentenza.

Le ragioni e i bisogni di questo istituto giudiziario si ricongiungono con le condizioni dei tempi in cui si trovarono le società umane, specialmente dopo le tenebre del medio evo. In quelle tenebre scomparve affatto ogni idea giuridica intorno al processo giudiziario. Per provare i fatti umani, massime nel penale, non vi erano che i giudizi di Dio e le torture: soltanto dopo il risorgimento dei municipi cominciarono a svolgersi le teoriche tanto del processo, quanto del diritto civile; questo svolgimento però era lento, si faceva in condizioni assai difficili, poichè le collezioni del diritto romano, che andavano adagio adagio a scoprirsi, formavano soggetto di studi faticosi, di raffronti e di elaborazioni razionali, per trar fuori dai frammenti dei giureconsulti romani le nuove teoriche che doveano servir di guida al regolamento degli atti umani nella vita civile.

Quindi nei primi tempi eravi una grande difficoltà per ben discernere quali fossero le regole del diritto atte a governare i casi pratici che si presentavano man mano ai giudici. La quale difficoltà unita all'altra di ben raccogliere e definire il fatto che si dice giuridico, cioè il fatto controverso, poneva i Giudici in grandi imbarazzi. Il processo era allora tutto scritto, le prove si raccoglievano per iscritto.

Le parti si destreggiavano e si schermivano fra loro, e per non correre il rischio di pregiudicarsi nel tessere la tela più o meno lunga ed intricata del processo, usavano di nulla concordare nei fatti, e di negare quanto più potevano le asserzioni dell'avversario.

Il giudice della lite allora non vedeva i difensori dei litiganti, non intendeva la voce loro; tutto doveva librare e ponderare nel silenzio della sua camera, senza che nemmeno la discussione contraddittoria lo aiutasse a distinguere il vero dal falso, l'essenziale dall'accidentale.

Quindi la facilità degli errori nel sentenziare.

Poteva egli errare nel modo di ricomporre la sintesi del fatto soggetto della controversia, sia perchè non lo credesse provato in tutti i suoi elementi, sia perchè non apprezzasse a dovere quali fossero gli elementi costitutivi delle varie questioni. Poteva errare nell'applicazione delle regole di diritto, perchè fra le opinioni dei Dottori, fra quelle dei consulenti, tra le decisioni dei Tribunali, molta era la casistica, molte le distinzioni e suddistinzioni proposte, da rendere assai scabroso l'ufficio del magistrato nell'applicare la legge.

E come si sarebbe allora potuto provvedere a questi inconvenienti che si presentavano nell'amministrazione della giustizia?

Con cercare, come si fece, un rimedio riparatore dei temuti errori giudiziarii nella garanzia d'una doppia conforme, come criterio di verità legale, cioè nella garanzia di due giudicati che risolvessero la lite nello stesso modo. Ma siccome accadeva che il giudizio di seconda istanza fosse talvolta differente dal primo, così si ricorse ad un terzo esperimento, al quale si dovevano acquietare le parti. Ma come ognuno intende, non era questa una garanzia sempre sicura della giustizia intrinseca del giudicato, poichè se, invece di fermarsi al terzo grado, si fosse andati al quarto, e poi al quinto; avremmo potuto avere una difformità di giudicato. Pure era il meglio che si potesse ideare.

Ma questo sistema, o Signori, non riparava che agli errori od ingiustizie dannose soltanto all'interesse dei privati litiganti; vale a dire ad un cattivo apprezzamento dei fatti, ad un'erronea definizione del fatto giuridico, od erronea applicazione delle regole di diritto al fatto medesimo. Vi era però un'altra serie di errori a cui potevano andar soggetti i giudicati, errori che interessavano non solamente il privato, ma anche l'ordinamento sociale; e questi potevano cadere o nella violazione delle forme di rito, che ogni paese colto si propone come norma e garanzia della rettitudine del giudicato stesso; o nella violazione delle regole di competenza, oppure dello spirito e della lettera della legge civile.

Questi errori danneggiano i privati non solo come parti litiganti, ma come cittadini, in quanto che, ripetuti di frequente, minacciano di sovvertire i principii fondamentali di ogni Società civile.

E qui pure nei secoli successivi al risorgi-

mento dei Comuni si ritornò a svolgere ed applicare la formola del diritto romano, che portava una distinzione normale nella materia degli istituti giudiziarii, fra il diritto del litigante e il diritto della Costituzione.

Ai tempi romani (e mi spiace dover dichiarare di non essere d'accordo coll'onorevole Borgatti, che tanto dottamente parlò ieri, nè coll'onor. Panattoni che ha svolto lungamente ed eruditamente al suo solito la tesi) ai tempi romani risalgono le origini del duplice rimedio contro gli errori giudiziarii; uno ordinario, e nell'interesse privato del litigante, cioè l'appello per riparare gli errori che non uscivano dal circuito del fatto contestato; uno straordinario per quegli errori che, nuocendo al privato litigante, nuocevano pure alla società intera col pervertire lo spirito delle leggi comuni a tutti, e col manometterne le disposizioni.

Del rimedio dell'appello discorre Ulpiano, il quale però non crede che conferisca sempre alla buona giustizia. Il rimedio straordinario consisteva nella restituzione in intero, o nella rescissione delle sentenze contrarie alle leggi di rito, di competenza, di merito, che si otteneva, senza bisogno d'appello, tutte le volte che il vincitore della lite, intendendo di valersi degli effetti della cosa giudicata, si sentiva opporre dal soccombente la nullità della cosa giudicata per uno di codesti vizi, nullità che dal giudice veniva tosto dichiarata.

E vogliasi o no, questo sistema di rimedi ordinario e straordinario si continuò anche per tutto quel periodo di tempo, in cui fu in osservanza in quasi tutta l'Italia la Terza Istanza. In Napoli ed in Sardegna un regio Consiglio, la Segnatura in Roma, la Regia Consulta in Toscana, tutti questi Corpi di natura mista erano chiamati a conoscere dei vizi dei giudicati dipendenti da quella triplice violazione di legge, ed essi, quando annullavano, non decidevano in fatto, ma rinviavano ad un altro Tribunale ordinario.

L'odierno sistema della Cassazione ha sostituito codeste istituzioni; e se i Francesi lo condussero nei primi in quel grado e in quelle condizioni che caratterizzano un tale istituto, ciò fu perchè essi furono i primi ad ordinarsi con le forme della libertà politica e civile; ma non inventarono essi la formale distinzione tra i rimedii ordinarii ed i rimedii straordinarii.

Se questa e non altra è la breve storia della

vita della Terza Istanza, io non crederei di andare errato se dicessi che oggimai le condizioni sono talmente variate, che della Terza Istanza non vi è più bisogno.

Un nuovo ordine di cose è succeduto all'antico mercè dei progressi del diritto in tutte le sue parti ed in tutte le sue fasi. In luogo del voluminoso processo scritto, abbiamo il processo o interamente orale, oppure ridotto a pochi atti scritti.

Ora abbiamo la codificazione intera delle leggi nelle diverse materie civili, commerciali, penali e di procedura, amministrative e finanziarie. Non discuto il merito dei codici nè i loro pregi intrinseci o di compilazione. Dico soltanto che abbiamo leggi codificate e in quasi tutte le materie.

Abbiamo altresì l'atto conclusionale (obbligatorio per tutti i litiganti) il quale riassume in se stesso tutte le diverse proposte, domande ed eccezioni dei litiganti, e contiene il compendio dei fatti che ognuna delle parti propone al giudice. Abbiamo la discussione pubblica; talchè sugli elementi costitutivi del fatto giuridico è difficile il cavillare, e più volte si ha il concordato delle stesse parti sul fatto, onde la discordia dei tribunali inferiori e superiori sull'apprezzamento dei fatti è ridotta ad una rarità.

Ed io credo che se la statistica civile, iniziata con molta opportunità e felicità, si spingesse fino ad esaminare le cause delle difformità, tra le sentenze di primo grado e quelle di secondo, si vedrebbe che queste le più volte dipendono non dal diverso apprezzamento di un fatto rimasto inalterato nei due stadi di giurisdizione, ma da discrepanze di diritto.

Quindi è che oggigiorno la doppia conforme sul fatto si ottiene facilmente anche con due gradi di giurisdizione. Se si eccettuano le questioni d'interpretazione dei contratti, e degli atti d'ultima volontà, le quali possono dar luogo ad un'alternativa di opinioni e decisioni difformi, da durare anche alla decima o duodecima istanza, per le altre il fatto, causa della controversia, è ben difficile che vada soggetto a divergenze. Tutto il disputabile d'ordinario si riduce alla questione del diritto.

Vi sarà sempre il caso di quegli errori di fatto, in cui anco gli uomini prudentissimi incappano, e derivanti dall'essere sfuggiti alcuni documenti, dal non aver bene osservato il tenore delle vicendevoli richieste delle parti, e

da altre involontarie omissioni. Ma tutti questi errori si possono riparare con la revocazione innanzi agli stessi giudici, senza che per questo il loro amor proprio possa essere offeso.

Per la questione di diritto poi, io credo che la doppia conforme si ottenga dalla Cassazione meglio che non dalla Terza Istanza. La Cassazione che non si occupa del fatto, non è costretta a sofisticare sullo spirito della legge, nè a stracchiare sul significato delle parole. Essa non è mai indotta a sacrificare la legge stessa per accomodarla (sia pure in un senso di equità) ad un fatto che in quella legge non trova a rigore la sua soluzione.

Potrà talvolta aversi una sentenza più equa con la Terza Istanza, ma per questa l'arbitrio intorno all'intelligenza della legge è sconfinato; laddove la Cassazione, se talvolta riesce un po' dura in qualche caso singolare, è più equa per l'universale, perchè dà sempre ed in tutti i casi un medesimo senso alla legge, e la sua inesorabilità nella interpretazione rassicura i cittadini, i quali allora si sentono effettivamente eguali innanzi alla medesima.

Se dunque le ragioni della Terza Istanza sono oggimai cessate, io non intendo come si possa pretendere di far risorgere quest'Istituto, il quale ebbe causa da condizioni speciali dei tempi in cui nacque, oggi del tutto sparite.

Chi chiedesse sul serio il ristabilimento della Terza Istanza, ci ricondurrebbe ad un regresso fatale, perchè, come annunziai fino dall'anno passato, l'avvenire delle istituzioni giudiziarie prepara, a mio avviso, la definizione delle liti in una sola istanza, preceduta da una piena istruzione delle prove, da vari opinamenti, innanzi agli stessi giudici, nel modo usitato presso la Rota Romana; ma una volta che il processo è bene istruito, e a tutti i dubbi proposti è stato risposto, la sentenza che si pronuncierà, costituirà la cosa giudicata, salvo il reclamo ad una Corte Suprema per quella specie di errori più volte discorsi. E quest'unica istanza dovrebbe dar luogo ad una moltiplicazione grandissima di tribunali collegiali, per porli, più che fosse possibile, in vicinanza ed a contatto dei centri più o meno grandi di popolazione.

Ormai la perpetuità delle liti ricorda una triste condizione di tempi; quando non v'era altro da fare per dar materia di distrazione e di

occupazione ai cittadini, fuorchè la varietà e la continuità delle liti.

Oggi vi è bisogno di diminuire gl'incentivi ed i pericoli delle liti, le quali sappiamo per esperienza, che il più delle volte depauperano il vincitore non meno del vinto.

Oggi che tutto cammina con la celerità del vapore, che il telegrafo divulga in pochi minuti e dappertutto notizie e fatti che prima esigevano giorni, settimane e mesi, oggi che l'attività umana ha modo di spiegarsi e di esercitarsi in tante materie d'industrie, non è più concepibile il proposito di ripristinare le Terze Istanze.

Vedete, o Signori, ciò che accade nelle grandi questioni internazionali. Ne abbiamo una gravissima in cui il Re d'Italia (e ciò fa molto onore al nostro paese) venne chiamato a nominare un arbitro, che fu scelto nella persona di un distintissimo Membro del nostro Consesso. Ebbene; per questa questione, la quale non ha mancato per un tempo di compromettere la pace fra due potentissime nazioni, si è preso il partito di deferirla alla decisione inappellabile di tre arbitri.

Ed abbiamo egualmente in pendenza un'altra questione tra la Reggenza di Tunisi ed alcuni cittadini italiani, la quale pure è stata deferita al giudizio di arbitri, sicchè pare a me di non andar errato quando vo vaticinando che l'avvenire è riservato non alla Terza, ma sibbene all'Unica Istanza.

Esaminata la natura dell'istituto della Terza Istanza, e prima di parlare della Cassazione, di cui dirò poche parole in appresso, io mi farò ad esaminare gli inconvenienti che nascerebbero dal ristabilimento della Terza Istanza.

Innanzitutto la materia penale non può essere soggetta alla Terza Istanza.

Questo sistema della Terza Istanza vigeva anco nel penale in Lombardia, ma fu abolito quando si introdusse la nuova legislazione penale.

Noi abbiamo i giudizi orali in materia correzionale, ed in materia criminale i giudizi per giurati; questa istituzione, che pure è convertibile come istituto giudiziario, non ho sentito ancora che abbia formato soggetto di critiche, come lo ha formato l'istituzione della Cassazione. E si che ci sarebbe da farne, anco nel rapporto che ci occupa, perchè negli affari criminali il giudizio dei giurati è incensurabile; i fatti sono

intieramente rimessi al loro arbitrio, e da questo giudizio non motivato, voi intendete bene che può essere compromessa o la vita o la libertà dei cittadini. È arco di troppo l'appello nei giudizi correzionali, perchè l'esperienza dimostra che questo non è altro che una perdita di tempo e un dispendio inutile. Dunque la Terza Istanza dovrebbe essere seguita da una Cassazione per le materie penali.

Ma non basta; volendosi formare alla Terza Istanza nel civile, vi sarebbe bisogno di un riordinamento della Magistratura nei primi gradi, non essendo possibile che i giudici di prima cognizione in civile, là dove non si potrebbe stabilire un Tribunale collegiale, fossero dispensati affatto da ogni attribuzione in materia penale.

Vengo piuttosto al lato politico della questione, il quale servirà ad illuminare non solo i fautori della Terza Istanza, ma anche i fautori della pluralità delle Cassazioni. I fautori della Terza Istanza naturalmente non si contentano di una sola Terza Istanza, ma la vogliono molteplice.

Se si fosse trattato di una sola, e se un progetto di legge fosse stato presentato dall'onorevole Ministro, il quale nel suo primo articolo dicesse: « È istituita un'unica Magistratura nella Capitale del Regno », senza dire di che natura, io sono persuaso che i partigiani della Terza Istanza non voterebbero quell'articolo; e se fosse adottato, io ritengo che dopo si darebbero per vinti e verrebbero solamente sul terreno delle modificazioni da farsi al sistema della Cassazione, sul terreno cioè sul quale venne ieri, con molto spirito di conciliazione, l'onorevole Borgatti, e sul quale possiamo vedere di intenderci.

Ciò che si vuole dai fautori di questo sistema è lo stabilimento delle Terze Istanze, ossia la pluralità della Suprema Magistratura: questo mi spiega perchè da pochi giorni incominciano a parteggiare per la Terza Istanza alcune persone di quelle città ove risiedono Corti di Cassazione, e che non hanno mai conosciuto in vita loro le Terze Istanze, perchè sono nate quando la Terza Istanza in quelle regioni era già da molto tempo tramontata. Eppure oggi diventano quasi fanatici per la medesima, ma lo divengono a condizione che sia veramente suonata l'ultima ora delle molte Cassa-

zioni: se questo non fosse, riprenderebbero i primi loro amori per l'istituto esistente.

Dove bisognerebbe farle queste Terze Istanze nell'interesse dei litiganti, perchè non dovessero troppo dispendiarsi e perchè si renda facile, com'essi vanno dicendo, l'amministrazione della giustizia?

Esse dovrebbero essere per lo meno sei; bisognerebbe farne una a Verona per la Lombardia e la Venezia, una a Torino, una a Firenze, una a Roma, una a Napoli ed una in Sicilia.

Voci dal banco della Commissione: E la Sardegna? e Venezia?

Senatore POGGI. Ho creduto di poter dire Verona per la Lombardia e la Venezia, perchè a Verona, nel decennio prima del 1849, risiedeva una sezione della Terza Istanza che si riuniva poi a Vienna, e questa sezione risiedeva in quella città come luogo intermedio tra la Venezia e la Lombardia.

Questi sarebbero i sei luoghi ne' quali converrebbe istituire le sei Terze Istanze e, se vuoi, anche le Cassazioni. Che avremmo allora, o Signori? Avremmo il regionalismo nell'ordine giudiziario, nè più nè meno di quel regionalismo da cui farebbe capolino il sistema di federazione politica, che fu tanto vagheggiato nel 1859 e 1860, e che venne dal perspicace istinto degli Italiani rigettato. Avremmo quel regionalismo nell'amministrazione della giustizia, che non si volle nell'amministrazione dal Parlamento quando fu presentato il progetto di legge delle regioni, progetto che è morto senza aver potuto ottenere gli onori della discussione. Ed il regionalismo giudiziario, o Signori, che risponderebbe in questa parte ad una resurrezione degli antichi Stati ormai sciolti, tranne Modena e Parma, riprodurrebbe presto il regionalismo anche nell'amministrazione ed in tutte le altre materie legislative.

Non c'illudiamo, o Signori: tutte le leggi concernenti il diritto pubblico interno, l'elettorale, le comunali e provinciali, le finanziarie, il contenzioso amministrativo, che fu appunto abolito in vista del sistema della Cassazione, tutte queste leggi dovrebbero essere applicate dalle sei Corti regionali. Noi non avremmo più una magistratura unica veramente italiana, alla quale non siamo ancora giunti ed alla quale intenderemmo finalmente di giungere con questa legge; e mentre abbiamo già uni-

ficato anche il personale degli ufficiali pubblici in tutte le altre materie che attengono all'amministrazione, alla finanza, alla milizia di terra e di mare, nella giudiziaria continueremo sempre ad avere una magistratura regionale, cioè piemontese, lombardo-veneta, toscana, romana, napoletana, siciliana. Oggi, in due sole Corti Supreme di Cassazione si trova l'elemento di altre provincie, e vi si è introdotto in vista dell'essere a quelle sottoposte provincie di più regioni; ma questo elemento vi figura in parca misura, e non rappresenta tutto ciò che è necessario per costituire la Magistratura italiana.

Nei Tribunali intermedi, lo abbiamo un poco l'elemento delle diverse provincie; ma se ben ci osservate va a diventare ogni giorno più raro ed è precario, perchè fintanto che durano le alte magistrature regionali, accade che coloro i quali sono desiderosi di percorrere una carriera più rapida, si slanciano volentieri fuori del loro paese, per avere avanzamenti; ma quando hanno raggiunto quel grado di avanzamento a cui miravano, cercano di ritornare nel luogo nativo, in quella terra cioè, e in quei territori che formavano prima lo Stato, in cui sono nati. E noi abbiamo la Corte di Cassazione di Napoli, nella quale nessun altro elemento che non sia Napoletano vi si è introdotto; nè ciò sia detto in senso di censura, ma per constatare un fatto che si spiega con la circostanza che Napoli ha conservata la sua giurisdizione entro quegli stessi limiti che aveva durante il dominio borbonico, e quindi non si è sentito il bisogno di mescolarvi altri elementi. Ma da ciò ne è derivato che la Cassazione di Napoli nei suoi risponsi diversifica dalle altre tutte in maggiori proporzioni di quello che non diversificano queste fra loro.

La necessità di una magistratura unica, composta de'vari elementi italiani, io credo che non abbia bisogno di essere dimostrata a Voi, o Signori, perchè intendete che fino a tanto che non vi saranno magistrati, i quali vengano da tutte le diverse provincie, e con studi giuridici e tradizioni alcun poco differenti giungano a fondersi tutti insieme e ad illuminarsi reciprocamente mediante la discussione, sarà difficile che possano trarre da una medesima legge quello spirito di unità e di uniformità che è un desiderio ed una giusta aspettativa di tutti i cittadini. Fino che avremo supreme

magistrature locali, si faccia quello che si vuole, i giudicati saranno più o meno soggetti alle influenze, alle abitudini e alle tradizioni del paese in cui i giudici sono nati. Questo, se è un danno non piccolo per le questioni d'interesse meramente privato, ma pur governato da una legge comune, è un danno gravissimo per quelle che attengono a tutto il diritto pubblico dello Stato.

Là dove vigeva il sistema della Terza Istanza, l'interpretazione delle leggi, che chiamerò politiche, era affidata a tribunali speciali e non agli ordinari. Noi abbiamo fatto, e dovevamo fare un passo, necessariamente progressivo, qual era quello di restituire alle competenze ordinarie anche il giudizio sopra le controversie regolate da leggi speciali; ce lo imponeva la forma del Governo; ma appunto per questo, contraevamo da quel giorno l'obbligo di avere una unica Suprema Magistratura.

Ma ciò non è tutto. Per l'azione reciproca equilibratrice dei grandi poteri dello Stato, è necessario in tutti i Governi, massime nei costituzionali, un supremo Corpo giudiziario nella Capitale del Regno.

Quivi abbiamo già due grandi e rispettabili Corpi che provvedono a mantenere l'uniformità nell'ordine amministrativo e finanziario. Abbiamo il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti, ma questi due Corpi sono l'emanazione di uno dei grandi poteri dello Stato, non sono essi stessi un potere distinto; laddove, l'ordine giudiziario è distinto dagli altri poteri, e sta di mezzo tra il legislativo e l'esecutivo, destinato per indole propria ad esercitare una grande azione moderatrice e tenere in freno gli altri due, e ristabilire l'equilibrio all'occorrenza.

Ora, se manca all'ordinamento della Magistratura dello Stato un grande Istituto alla cima della gerarchia, il quale risieda là dove siedono gli altri, e dove è il Governo e il Parlamento, che sarà dell'ordine giudiziario ridotto in condizione più umile e più modesta? Esso sarà poco rispettato dagli altri Corpi, sarà, vogliasi o no, alla mercè se non altro degli altri poteri, cosicchè una delle grandi autorità dello Stato che provvede all'amministrazione della giustizia, si troverà in condizione inferiore a tutti gli altri ordini costituiti, e rimpicciolita in un modo permanente, non saprà farsi rispettare, nè esercitare con piena efficacia il suo magistero ed il suo gran-

dissimo e nobile ufficio. Ve lo mostri l'esempio delle quattro Corti di Cassazione che ora occorrerebbe convertire in sei Terze Istanze, o in sei Cassazioni.

È accaduto, e tutti Voi lo sapete, che molte questioni si sono presentate nei giudizi delle quattro Corti di Cassazione, e decise in diverso senso. Non è molto che fu presentata dal Ministro delle Finanze ai due rami del Parlamento una Relazione dettata dal Segretario Generale del Ministero stesso sopra la condizione della tassa sul macinato.

Là si è parlato delle liti e questioni suscitate, e delle decisioni pronunziate. Or bene, o Signori, quando io stava leggendo quella Relazione io ebbi a fermare la mia attenzione sopra una cosa per me dispiacente. Vidi notato che vari Tribunali d'appello avevano differentemente pronunziato in alcune materie, che ora non interessa dire quali siano, e che poi una delle Corti di Cassazione, quella di Torino, aveva deciso una questione importante in questo senso, cioè che non si potesse entrare di notte in un molino dove si macinava, senza l'intervento dell'Autorità giudiziaria. Ebbene il Segretario Generale del Ministero delle Finanze diceva che vi era disparere, su tal punto, fra i varii Tribunali, e inavvertentemente metteva quasi alla pari la decisione della Corte di Cassazione con quella dei Tribunali inferiori in grado. Devo però confessare che non aveva torto, perchè quella Corte non sovrastava che ad una parte delle provincie italiane, e poteva bene accadere che le altre Corti pronunziassero in senso diverso. Difatti non molto tempo dopo la Corte di Cassazione di Firenze, ha emessa una decisione diversa, ha creduto cioè che, senza bisogno dell'intervento dell'Autorità giudiziaria anche di notte il delegato finanziario abbia il diritto di entrare nei molini, quando però vi si macini.

Altre questioni gravissime sono pur sorte, non di interesse puramente privato, ma di interesse eminentemente politico.

A voi sarà pervenuta la notizia di una grave questione sorta intorno ad un articolo di un Decreto Reale del 1871, con cui il Ministro delle Finanze credeva di aver diritto ad ottenere dai mugnai le chiavi del molino, oppure obbligarli a tenere aperta la porta del molino stesso, anche in tempo di notte. Ebbene, una Corte di Cassazione ha dato torto al Ministro, ed ha

detto che quella disposizione era incostituzionale. Non so cosa abbia fatto il Ministro dopo questa sentenza, se abbia cioè diramato istruzioni alle Autorità finanziarie, perchè cessino dal dar seguito a quell'articolo del Decreto Reale.

Riconosco però che non sarebbe stato obbligato a farlo, perchè la Cassazione di Firenze, che ha profferito la sentenza, non ha nel suo territorio che 5 milioni sui 26 che costituiscono la popolazione italiana, sicchè può sempre sperare che le altre Corti si pronunzino in modo diverso. Io non lo posso con ciò condannare.

E non è questa la sola questione veramente politica in cui vi sia o possa esservi materia di dissenso; ve ne sono state anche in materia di tasse.

Abbiamo avuto una gravissima questione che ha occupato la Corte di Cassazione di Napoli, quella del matrimonio del prete cattolico. La Corte di Napoli ha creduto che non potesse, in ordine alle leggi ed alla giurisprudenza che ci governa, permettersi.

Ma avanti la Corte d'Appello di Genova, sottoposta ad un'altra Corte di Cassazione, avea detto il contrario; sicchè un prete cattolico in una regione potrà pigliar moglie, in altra no.

Non è un inconveniente da disprezzarsi.

Nella materia penale le differenze non sono meno gravi.

Una Corte di Cassazione ha detto che i pretori non possono in nessun modo conoscere di tutte le cause di reati dipendenti da leggi finanziarie; tutte le altre han detto l'opposto, e questo fa sì che un pretore dentro i confini territoriali della Corte di Cassazione di Firenze è competente, più in là non lo è. Se egli è trasportato da un territorio ad un altro, acquista o perde la giurisdizione in tale materia. Un'altra grave questione ha diviso le Corti in materia civile, e concerne la successione dei fratelli germani, cioè non figli tutti degli stessi genitori.

Sicchè io domando a voi quale autorità possono avere queste Corti di Cassazione, condannate non per colpa loro, a rimaner divise ed a non intendersi insieme, e quindi a pronunziare dei giudicati difformi?

Possono avere tale e tanta autorità da esercitare il loro alto ufficio e da corrispondere alla grande missione di uno dei tre grandi or-

dini dello Stato? E come provvedere a tante discrepanze? Con progetti di legge innanzi al Parlamento?

Ma, Signori, se voi portate una di tali controversie giuridiche innanzi al Parlamento, e chiedete o in un modo o in un altro che la legge si pronunzi, voi avete una piena discussione politica, e non fate altro che introdurre nell'amministrazione della giustizia l'elemento politico.

Guai a noi se pigliassimo questa via!

Volete provvedere con delle Commissioni straordinarie che si radunino una volta, o due, l'anno nella sede del Governo, per definire le massime controverse? Ma domanderei io a quale effetto? Per dare un parere? Un parere non può essere una legge da obbligare nè i cittadini nè i tribunali. Questo partito, sarebbe quasi peggiore degli altri perchè senza un Tribunale permanente, che eserciti regolarmente le sue funzioni in ogni maniera di controversie, adito dai privati litiganti, e non dalle Autorità governative, è vano sperare veri responsi giudiziarii.

Un corpo composto anche dei più distinti Membri della magistratura, dei primi presidenti e dei procuratori generali, comunque si vogliano autorevoli per sapere e per dottrina, non potrebbe mai decidere in modo autorevole e tale da essere obbedito dalle ordinarie Magistrature.

Sicchè, chiedo io, come riparare a quest'inconveniente?

L'onorevole Panattoni vi ha parlato d'un sistema il quale non ho ancora ben raggiunto quale sia nell'a sua estensione, perchè egli non lo ha configurato con formole precise.

Quindi non capisco se la Sezione Centrale dovesse compire essa l'ufficio di togliere quelle difformità, oppure abbia un altro scopo, ed aspetto di essere illuminato per vedere se la sua proposta miri o no a rimuovere la difficoltà, di cui fin qui abbiamo discorso.

Ma vi è un altro punto di vista che deve far sentire viemaggiormente il bisogno di un'unica Suprema Magistratura.

Noi abbiamo votato di recente la legge sulle *guarentigie*. Questa legge deve essere la nostra ancora di salvezza, tanto al di dentro quanto al di fuori, è per noi come un'appendice allo Statuto. Ognuno per conseguenza deve comprendere come interessi che sia uniforme

in tutto il Regno l'interpretazione di codesta legge, onde se ne ottenga lo scopo che si volle con essa raggiungere, vale a dire che si assicuri alla Chiesa la libertà pienissima nell'esercizio del suo ministero spirituale, al corpo dei fedeli il libero esercizio del culto, e si garantisca allo Stato l'integrità del potere civile. Ma questa legge deve cominciare ora a svolgersi, e nel suo svolgimento essa può dare, e darà naturalmente luogo a gravissime quistioni, a divergenze, se non altro, per determinare quali siano i diritti spirituali e quali gli effetti civili di certi atti.

Adunque, se noi non curassimo che la interpretazione fosse uniforme, oltrecchè renderemmo quasi vano il concetto e il fine della legge, ci troveremmo sprovveduti e quasi disarmati e impotenti a fronte delle grandi innovazioni, che al seguito di questa legge la Chiesa ha potuto inaugurare.

Io intendo richiamare l'attenzione del Senato sugli effetti che la legge ha già prodotto, ma non intendo per nulla dimostrare che la Chiesa abbia bisogno della medesima per l'esercizio della sua autorità spirituale, giacchè essa prospera anco senza la tutela dei Governi, ed è più forte e rispettata, quanto meno l'autorità civile s'intromette nelle sue faccende. È il corpo dei fedeli a cui preme che la legge anzidetta abbia un'interpretazione uniforme in tutto lo Stato, ora che tutti i vincoli opposti dai tanti governi caduti sono spezzati.

Voi vedete, o Signori, come subito il Santo Padre abbia proceduto a nominare nuovi vescovi in tutte le diocesi che da molti e molti anni ne mancavano. La Chiesa in Italia oggimai si muove e cammina come un solo uomo obbediente ai suoi capi, senza discordie nel suo seno, a differenza di quello che ancora accade nella Germania e nella Francia, dove essa è attortigliata colle leggi dello Stato. La Chiesa è ritornata qui libera direttrice degli spiriti e delle coscienze dei credenti che formano la maggior parte degli Italiani, e nella sua grande unità giganteggia e non trova quasi più inciampi nei suoi movimenti. E sebbene rimanga ancora a fare qualche cosa perchè il corpo dei fedeli sia ricostituito in quella libertà che ancora non gode intera, pure la nuova fisionomia che ha preso la Chiesa in Italia deve fermare la nostra attenzione. Noi non dobbiamo per nulla temere questo ravvivamento delle forze spirituali, im-

perocchè da qui ci deve venire col tempo il più grande e migliore aiuto nel riordinamento morale della società, scossa profondamente per causa delle perturbazioni politiche che si sono succedute da molti anni; aiuto che ben poco solido potrebbero darci i provvedimenti basati sulle sole forze esteriori, e sull'educazione ed istruzione che dispreggi l'appoggio dei sentimenti interiori della coscienza; nè la rigenerazione seria e durevole di un popolo può attendersi dai maggiori progressi civili, se questi si presentano scompagnati e divorzianti dalla morale religiosa.

Ma gli urti e i contrasti tra la Chiesa e lo Stato, al seguito delle passate vicende non sono ancora dileguati, e non si dilegneranno per fretta. Or bene, l'unico Corpo moderatore ed interprete fedele ed imparziale della legge sulle guarentigie non può essere che la Magistratura, e perchè la Magistratura abbia tale autorità deve avere in cima un unico e supremo Istituto il quale risieda là dove è il Governo.

Allora i responsi dell'autorità giudiziaria saranno rispettati nel paese, e tutte le questioni che intorno a tal materia si svolgono, non più in via amministrativa, ma innanzi ai Tribunali dovranno definirsi.

Mi pare così di avere dimostrato, anco per ragioni politiche, la necessità che vi sia un unico istituto, un unico magistrato alla testa di tutto l'ordine giudiziario.

Mi duole, o Signori, che un argomento sì alto, sì importante per le sue conseguenze politiche e civili, sia stato rimpicciolito riducendolo alla stregua di un interesse municipale e di campanile, e poco meno che di persone.

Pur troppo nel passato si è fatto della Cassazione un preservativo contro pericoli temuti, oppure un ristoro contro danni sofferti. La Cassazione nel 1860 andò da Torino a Milano, nel 1865 tornò da Milano a Torino; la prima volta per impedire che sorgesse la questione della Capitale, la seconda per compensare Torino della perduta Capitale. Infelici espedienti ambidue, più il secondo del primo.

La prima delle istituzioni giudiziarie non può nè deve essere al servizio di piccoli e meschini interessi, nè di passioncelle fatali al bene della giustizia ed alla causa italiana. La stupenda Relazione dell'onorevole Ministro che precedo la sua proposta, e che fa tanto onore all'ingegno ed alla dottrina di lui, esprime con sincerità i

profondi convincimenti che egli nutre da molto tempo rispetto allo stabilimento del più grande istituto giudiziario, ma egli mi permetta che io, con quella schiettezza che mi è propria, e che il Senato oramai conosce in me, gli manifesti un'impressione dolorosa che provai nel leggere alcune parole contenute nella dotta Relazione, senza intendere di censurarle.

Sono desse le parole di compianto che volge all'indirizzo della Cassazione di Napoli destinata, come le altre, a fluire.

A me suonarono come grido di dolore, e mi permetta la espressione, come grido di dolore REGIONALE che dovesse inavvertentemente e involontariamente svegliare altri dolori ed altre grida più o meno giuste, più o meno forti in altre parti d'Italia, nè mi sono ingannato.

Perchè una sola delle Corti di Cassazione ha interessato il cuore del signor Ministro e non le altre? Che forse Napoli può avere esitato od esita a prestarsi ad un sacrificio, che alcune città hanno già compiuto, e che altre compiranno della perdita di un supremo ordine giudiziario, senza compianto, pel bene della Nazione? Od è forse l'antichità dell'istituzione, e degli uomini, che onorarono altamente ed onorano la Magistratura ed il fòro napolitano, che meritavano più speciale compianto e riguardo?

No, Napoli è una città eminentemente italiana; i suoi grandi personaggi sono non solo gloria sua, ma di tutta la nazione; nè essa pretende privilegio di compianto o di trattamento, come non lo pretendono le altre città d'Italia, le quali pure hanno le loro glorie fra gli uomini che studiarono leggi ed i magistrati che le interpretarono. No, Napoli non sarà certamente inferiore a quel che fu Milano nel 1800 e nel 1805. Milano onorò altamente la Corte di Cassazione che andò là a sedere, e vi rimase per circa cinque anni, ma Milano non esultò quando la vide comparire, come non si disperò quando la vide partire.

Che se l'antichità dovesse meritare una particolare parola di compianto, questa sarebbe spet-

tata al più antico fra gli istituti giudiziari, cioè all'istituto della Rota Romana, la cui fama e la cui gloria nella giurisprudenza si possono, senza tema di contraddizione, riconoscere come superiori ad ogni altro; eppure nessuno ha sparso una lacrima sovr'essa, nessun grido municipale è venuto a turbarci, nè a rendere più difficile con pictose rimostranze l'opera nostra.

Io compatisco l'onorevole Ministro, che, napolitano, ha dovuto proporre l'abolizione di quell'istituto che ha visto fiorire nel suo seno così distinti giureconsulti, che ha anche al presente dei luminari, e di cui lo stesso Ministro è certamente uno splendido faro.

La parte è dura, lo so; ma non è men dura quella degli altri che son pronti a sorreggerlo e sostenerlo; non è men dura la mia, che fiorentino, dovetti nel 1860 proclamare l'abolizione dell'autonomia toscana, ed oggi Presidente nella Cassazione di Firenze, debbo per coscienza far eco alla proposta di un'unica Suprema Magistratura. Ma dovrei io nell'interesse della mia città nativa e pel mio stesso personale interesse, di fronte al gran fatto che dobbiamo compiere, dovrò io, diceva, esitare un solo momento, bilanciare quello che convenga di fare pel bene della giustizia e della patria intera! Soffochiamo ognuno di noi questi dolori personali, chiudiamoli nel nostro seno, e diamoci concordi la mano, perchè l'ordinamento della giustizia riesca conforme ai principii di ragione ed al bene dell'Italia ricostituita.

Lasciando ora da banda questo doloroso argomento, su cui non m'era concesso di serbare il silenzio, passo a discorrere delle obbiezioni poste innanzi per iscreditare il sistema della Cassazione.

Voci. A domani, a domani!

Senatore POGGI. Se il Senato vuole, rimetterò a domani il seguito del mio discorso.

PRESIDENTE. Domani adunque seduta pubblica alle ore due per la continuazione della discussione.

La seduta è sciolta (ore 6).

